



Comune di Rabbi

Provincia autonoma di Trento

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2019

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALL'ADOZIONE PRELIMINARE DEL PIANO

Titolo	fase	
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALL'ADOZIONE PRELIMINARE DEL PIANO	ADOZIONE DEFINITIVA	
Data	codice elaborato	revisione
07/2020	PRG VAR/Controd.	-
Committente		
COMUNE DI RABBI		
38020 RABBI – fraz. San Bernardo, 48/D tel.+39.0463.984032		
redatto da:		
arch. DANIELE BERTOLINI 38020 PELLIZZANO(Tn) - Via Nazionale, 57 tel.+39.0463.751797	The logo consists of a dark blue square containing the white text "art & craft" stacked above "studio di architettura".	

SOMMARIO

1. PREMESSA	5
2. CONTRODEDUZIONI AI PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL VERBALE 19/2020 DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE DI DATA 7 APRILE 2020.....	6
3. ALLEGATI:	27
- VERBALE n. 19/2020 CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE del 07 aprile 2020 – PAT Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.....	27
- Parere di competenza congiunto del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e del Servizio Gestione Strade del 4 maggio 2020	27

1. PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30 ottobre 2019 il Comune di Rabbi ha adottato in via preliminare la variante generale al PRG.

La Variante completa di tutta la documentazione e la delibera di adozione sono state depositate in libera visione al pubblico presso l’Ufficio tecnico del Comune di Rabbi e presso l’Ufficio tecnico – Gestione associata servizi Bassa Val di Sole di Malé, nonché sul sito istituzionale del Comune di Rabbi, per 60 giorni consecutivi come disposto dall’art. 37, comma 3, della L.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Nel periodo di 60 giorni di deposito non sono pervenute osservazioni in merito ai contenuti del Piano, pertanto non è stato necessario esperire la procedura di cui all’art. 37, comma 4 della legge medesima.

In data 27 aprile 2020 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso al Comune di Rabbi copia del Verbale n. 19/2020 del 7 aprile 2020 con i pareri di competenza espressi in sede di Conferenza di pianificazione convocata il 7 aprile 2020 ai sensi dell’art. 37, commi 5 e 6, della L.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Ad integrazione del parere suddetto, in data 6 maggio 2020 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso al Comune di Rabbi copia del parere di competenza congiunto del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e del Servizio Gestione Strade del 4 maggio 2020.

I Verbali sono riportati in allegato al presente elaborato.

Ai fini dell’adozione definitiva del Piano, sono pervenute in via informale da parte dell’Ufficio tecnico comunale alcune richieste di chiarimenti e precisazioni in merito alla formulazione di singole parti delle Norme di Attuazione. Tali richieste hanno dato origine a modifiche di lieve entità ad alcuni articoli delle Norme stesse, che tuttavia non ne alterano in alcun modo la valenza e il significato normativo.

Inoltre, è stata effettuata una revisione complessiva dell’articolato delle Norme introducendo modifiche di carattere non sostanziale finalizzate a migliorare la scorrevolezza e la chiarezza del testo: ritocchi alla punteggiatura e alla sintassi, standardizzazione nella citazione dei riferimenti legislativi, uniformazione dell’uso delle maiuscole e delle minuscole.

Come concordato con i funzionari provinciali incaricati, a seguito di puntuale verifica sono state sistematicamente rimosse le incongruenze relative alla corrispondenza tra la denominazione dei tematismi riportati nella legenda cartografica, i relativi articoli delle Norme di Attuazione e la legenda standard provinciale.

Ciò premesso, il presente documento espone di seguito le controdeduzioni ai pareri contenuti nel Verbale 19/2020 della PAT e al parere congiunto del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e del Servizio Gestione Strade; le decisioni assunte nelle controdeduzioni, ivi compresi gli adeguamenti alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nei pareri, trovano rispondenza nella revisione degli elaborati di Piano per l’adozione definitiva.

2. CONTRODEDUZIONI AI PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL VERBALE 19/2020 DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE DI DATA 7 APRILE 2020

Con riferimento diretto ai paragrafi in cui è suddiviso il Verbale della Conferenza di pianificazione, si riportano di seguito le controdeduzioni alle indicazioni ed ai pareri ivi contenuti e le conseguenti modifiche/integrazioni apportate agli elaborati di Piano, anche a seguito del confronto con i funzionari provinciali incaricati.

Va evidenziato che le osservazioni contenute nel Verbale, a cura dei vari Servizi provinciali interessati, riguardano in molti casi problematiche non strettamente attinenti alla Variante, in quanto antecedenti alla stesura della stessa. In ogni caso tali situazioni sono state sistematicamente affrontate e sanate.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della L.p. n. 15/2015

Dalla lettura del parere emerge che i contenuti del Piano sono ritenuti coerenti con la pianificazione sovraordinata rappresentata dal PUP e dal PTC e con il Piano del Parco dello Stelvio in adozione preliminare. Non si ritiene pertanto necessario produrre controdeduzioni in merito.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Relativamente alla rappresentazione cartografica del Piano, anche in riferimento alla legenda standard provinciale, sono state apportate le seguenti integrazioni e/o modifiche:

1. La documentazione di piano è stata integrata con la cartografia dei centri storici (stato di raffronto e finale) degli isolati n. 2, 4, 20, 45 e 57 interessati dalle varianti V1 (isolato 57), V2 (isolato 4), V5 (isolato 2), V6 (isolato 4), V8 (isolato 45), V9 (isolato 2), V13 (isolato 20) e V21 (isolato 45). Essendo in corso la procedura di variante al Prg per l'aggiornamento e l'informatizzazione del Piano di Tutela degli Insediamenti Storici, le varianti, qualora definitivamente approvate, saranno integrate anche nella cartografia di piano informatizzata.
2. È stata eliminata la sovrapposizione fra i manufatti storici sparsi n. 16.17, 23.01, 13.01, 00.01, 00.02, 00.21 e 00.15 ed altri tematismi.
3. Lo shp Z306_P relativo al perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio è presente in cartografia e viene fornito anche su supporto digitale. Non può essere fornito tramite portale GPU in quanto tematismo complementare a tutte le destinazioni di zona che non viene validato.
4. La cartografia è stata integrata con l'individuazione dei manufatti e siti assoggettati a vincolo diretto e indiretto e elemento storico culturale non vincolato, con gli shpfile corrispondenti (ove i tematismi siano presenti) forniti dalla Soprintendenza per i Beni culturali.
5. È stato riportato il bordo esterno del retino delle aree per impianti zootecnici.
6. È stato verificato e corretto il tematismo lineare della viabilità di 4° categoria esistente a monte dell'abitato delle Fonti di Rabbi.
7. È stata corretta la campitura del retino della viabilità principale poligonale (shp F501_P) come da legenda standard, cioè in colore bianco anziché rosso.
8. È stata rappresentata correttamente come da normativa provinciale la larghezza delle fasce di rispetto stradale relative alla viabilità principale di 3° e 4° categoria al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento.

9. È stata migliorata la resa grafica dei cartigli (simboli) che nella versione cartacea e informatizzata della legenda cartografica risultavano di difficile lettura.
10. È stato aggiornato il perimetro dell'area di tutela ambientale in corrispondenza dell'isolato storico n. 45 in conseguenza dell'introduzione della variante V8, mentre nel caso della variante V4 (isolato n. 47), date le modifiche effettuate in sede di adozione definitiva, l'area di tutela ambientale rimane invariata.
11. È stata corretta, sia nella relazione illustrativa che nelle Norme di Attuazione, l'errata indicazione delle particelle catastali oggetto dell'accordo urbanistico AU1.
12. La cartografia relativa ai centri storici è stata aggiornata coerentemente con le previsioni di Variante (si veda anche punto 1).

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Il capitolo del Verbale relativo alla valutazione del rischio idrogeologico contiene un'introduzione seguita da 5 distinti pareri dei Servizi provinciali competenti in materia: Servizio Geologico, Servizio Prevenzione rischi, Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE), Servizio foreste e fauna, Servizio Bacini montani.

Per quanto riguarda l'introduzione, le considerazioni ed i riferimenti normativi ivi contenuti (che si ritrovano identici nell'introduzione del parere del Servizio Bacini montani) trovano puntuale riscontro nelle corpose integrazioni prodotte all'art. 37 *Aree di protezione dei corsi d'acqua* e art. 38 *Aree soggette a vincolo idrogeologico* delle Norme di Attuazione.

Gli ambiti fluviali di interesse ecologico individuati dal PGUAP, corrispondenti alle aree di protezione fluviale di cui all'art. 23 delle Norme di Attuazione del PUP, non sono individuati dalle cartografie del PUP e PGUAP sul territorio del Comune di Rabbi e pertanto non sono rappresentati sulla cartografia PRG.

La disposizione in ordine all'inedificabilità delle aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della Carta della pericolosità e in ambito fluviale di interesse ecologico è stata espressamente indicata all'art. 37, comma 8, delle Norme di Attuazione.

Per quanto riguarda l'obbligo di redazione dello studio di compatibilità per le trasformazioni di aree con livello di rischio R3, si ritiene sufficiente il richiamo normativo di ordine generale contenuto all'art. 38, comma 1 delle Norme di Attuazione, senza necessità di ulteriori precisazioni e duplicazioni delle norme PGUAP.

Relativamente ai singoli pareri dei Servizi provinciali competenti in materia di sicurezza del territorio si controdeduce quanto segue:

Servizio Geologico

In merito alle singole varianti considerate dal parere, si prende atto che esse risultano sostanzialmente compatibili con gli strumenti normativi vigenti e adottati. Nel parere si osserva peraltro che la compatibilità è da confermare in fase di progettazione degli interventi mediante gli appositi approfondimenti di carattere idrogeologico prescritti dalla normativa. Per la sola variante V15, riguardante il parcheggio di attestamento per l'accesso al Parco dello Stelvio, il parere ritiene opportuna l'introduzione di una specifica norma che disponga l'inedificabilità dell'area nella parte ricadente in elevata pericolosità nella fascia lungo il torrente Rabbies. A questo proposito si rileva che il suggerimento trovava già preciso riscontro all'art. 45, comma 7

delle Norme in prima adozione; in ogni caso l'area oggetto della prescrizione, corrispondente per eccesso all'area a rischio elevato, è stata evidenziata anche cartograficamente mediante l'apposizione di uno specifico riferimento normativo, come suggerito anche nel capitolo "Sistema insediativo" del verbale di cui si dirà più avanti.

In merito alle segnalazioni riguardanti le Norme di Attuazione, l'erroneo riferimento alla Carta di sintesi della pericolosità in luogo della Carta di sintesi geologica è stato corretto nel contesto della revisione dell'intero articolo 38 delle Norme.

Infine, si ritiene opportuno non richiamare in norma il terzo aggiornamento della Carta delle risorse idriche del PUP del 12 ottobre 2018, in quanto è implicito che il riferimento è all'ultima versione del documento, considerando inoltre che eventuali ulteriori aggiornamenti della Carta richiederebbero un adeguamento del PRG.

Per quanto riguarda la richiesta espressa in sede di Conferenza di pianificazione sull'opportunità che gli approfondimenti sullo stato di rischio delle aree richiesti nel parere fornito dal Servizio Geologico debbano essere richiamati nell'articolo delle Norme di Attuazione dedicato alla tutela idrogeologica (nel caso specifico l'art. 38), si hanno due casi:

- 1) Nel caso in cui è stato richiesto uno studio di compatibilità già in fase di pianificazione (come per la variante V4), lo studio di compatibilità è stato redatto da un geologo incaricato ed allegato al Piano unitamente all'elaborato "*Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche*" nella versione di adozione definitiva. I risultati dello studio hanno avuto preciso riscontro nell'orientare la pianificazione, con l'introduzione di modifiche alle previsioni di prima adozione e specifiche prescrizioni per l'attuazione degli interventi di trasformazione delle aree.

Analogamente, nel caso in cui i pareri di competenza dei servizi provinciali vincolano le previsioni di variante a prescrizioni specifiche da introdurre già in fase di pianificazione (come per la variante V15), le varianti stesse sono state assoggettate a specifico riferimento normativo, con rinvio al corrispondente articolo delle NdA che subordina gli interventi di trasformazione delle aree alle suddette prescrizioni.

- 2) Nel caso in cui gli approfondimenti sullo stato di rischio delle aree siano richiesti in fase di progettazione degli interventi, si comprende bene l'esigenza di tenere conto, nella valutazione del rischio, anche della nuova Carta di sintesi della pericolosità attualmente in fase di adozione preliminare. Tuttavia, si evidenzia che appare eccessivo appesantire la norma relativa alle aree soggette a vincolo idrogeologico con l'elenco delle aree per le quali è richiesto uno studio di compatibilità in fase di rilascio del titolo edilizio, in quanto le osservazioni dei servizi competenti in materia di sicurezza del territorio riguardano a vario titolo pressoché tutte le varianti proposte, anche dove il rischio risulta moderato. Non solo, ciò rischierebbe di ingenerare anche degli equivoci, in quanto si potrebbe dedurre che la situazione di rischio valga solo per l'area specifica oggetto di variante, e non anche per l'area circostante che presenta magari le stesse condizioni. Ciò vale a maggior ragione se si optasse per la soluzione alternativa di sottoporre ciascuna area interessata dalle osservazioni ad uno specifico riferimento normativo individuato in cartografia: dato

il numero rilevante di aree interessate, la cartografia di Piano rischierebbe di diventare un surrogato/duplicato della Carta di sintesi geologica.

A rafforzare ulteriormente queste considerazioni, si evidenzia anche che l’allegato al Piano “*Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche*”, che analizza il rischio sulla base sia della cartografia vigente che adottata (nuova Carta della pericolosità), è stato puntualmente integrato/modificato nella versione di adozione definitiva in recepimento dei contenuti dei pareri di merito espressi dai servizi competenti in materia di sicurezza del territorio. Inoltre, la normativa dispone già che gli interventi di attuazione delle previsioni urbanistiche siano supportati da studi idrogeologici che analizzano la fattibilità degli interventi proposti, verificando se effettivamente sussistono i presupposti per la realizzazione degli stessi e le eventuali misure di mitigazione del rischio.

Tutto ciò premesso, condividendo comunque la preoccupazione che certe prescrizioni non “sfuggano” nella fase di progettazione ed esecuzione degli interventi, si propone di accogliere nel concreto l’osservazione formulata in sede di Conferenza di pianificazione integrando l’art. 38 delle norme con il comma 2, che testualmente recita:

Il rischio generato dalle previsioni urbanistiche di Piano è stato valutato preventivamente nelle apposite relazioni indicate al PRG e verificato dai Servizi provinciali competenti in materia di tutela idrogeologica del territorio in sede di approvazione del PRG e delle successive varianti. Le indicazioni contenute nelle relazioni di valutazione del rischio idrogeologico generato dalle previsioni urbanistiche indicate al PRG, con le prescrizioni contenute nei pareri di merito dei Servizi competenti, ancorché non esplicitamente richiamate nelle presenti Norme, sono da ritenersi vincolanti nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi.

Servizio Prevenzione rischi

- variante V4: viene espresso parere negativo in ragione del fatto che l’area è in parte soggetta a pericolo valanghe (pericolosità residua) secondo gli studi per la nuova Carta della pericolosità preadottata. Il parere richiede pertanto uno studio di compatibilità, in seguito al quale, secondo quanto affermato dallo stesso Servizio Prevenzione rischi, il parere negativo possa essere rivisto in seconda adozione del Piano. Lo studio di compatibilità, redatto dalla geologa Giuseppina Zambotti, analizzando nel dettaglio il fenomeno valanghivo atteso e con esso le problematiche evidenziate anche dal Servizio Bacini montani di cui si dirà nel relativo paragrafo, ha avuto come primo effetto lo stralcio di più della metà dell’area ricettiva (quella più esposta al rischio valanghivo), ed in secondo luogo, nel valutare la destinazione proposta compatibile con lo stato di rischio dell’area, ha individuato gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa e le misure attive e passive atte a garantire le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni sull’area, anche a seguito del confronto con il Servizio Prevenzione rischi. Le risultanze dello studio di compatibilità sono state recepite mediante specifico riferimento normativo (shapefile Z602_P che individua cartograficamente l’area) con rinvio all’art.18 delle Norme di Attuazione, dove si prescrive che gli interventi di trasformazione dell’area sono subordinati all’adozione delle misure di tipo passivo ed attivo di riduzione della vulnerabilità previste dallo studio di compatibilità allegato alla Variante 2019 al PRG e che le indicazioni e gli accorgimenti costruttivi ivi individuati dovranno essere ulteriormente

specificati in fase di esecuzione degli interventi, in relazione alle modalità insediative ed alle tipologie architettoniche adottate.

- variante V15: il parere risulta sostanzialmente positivo per la destinazione proposta.

Servizio foreste e fauna

Nulla da rilevare

Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia (APRIE)

Nulla da rilevare

Servizio Bacini montani

Come già evidenziato, gran parte dell’introduzione a carattere generale è identica all’introduzione relativa a questo stesso capitolo “Verifica preventiva del rischio idrogeologico”. Si vedano pertanto le controdeduzioni formulate alle osservazioni ivi contenute, dove peraltro si accolgono integralmente i suggerimenti proposti. Ad integrazione di quanto sopra, laddove si osserva che le Norme di Attuazione sono carenti nei riferimenti alla tutela dei corsi d’acqua, si ribadisce che i riferimenti normativi citati sono stati recepiti con l’introduzione di nuovi commi all’art. 37 delle Norme.

Si ribadisce anche che l’allegato al Piano “*Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche*” è stato puntualmente integrato/modificato nella versione di adozione definitiva in recepimento dei contenuti dei pareri di merito espressi dai servizi competenti in materia di sicurezza del territorio.

- Relativamente alle singole varianti considerate, il parere risulta positivo, pur evidenziando qualche criticità da valutare nella fase di progettazione degli interventi di trasformazione delle aree. Fa eccezione la variante V4, per la quale viene espresso parere negativo in ragione della presenza del rio Val Nigolaia e delle problematiche torrentizie che insistono su parte dell’area. Il parere richiede pertanto un approfondimento idrologico-idraulico per valutare già in fase di pianificazione la compatibilità della variante con la pericolosità dell’area. Lo studio di compatibilità, redatto dalla geologa Giuseppina Zambotti, analizzando nel dettaglio i fenomeni attesi, ha avuto come primo effetto lo stralcio di più della metà dell’area ricettiva (quella più esposta alle problematiche di tipo torrentizio), ed in secondo luogo, nel valutare la destinazione proposta compatibile con lo stato di rischio dell’area, ha individuato gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa e le misure attive e passive atte a garantire le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni sull’area, anche a seguito del confronto con il Servizio bacini montani. Le risultanze dello studio di compatibilità sono state recepite mediante specifico riferimento normativo (shapefile Z602_P che individua cartograficamente l’area) con rinvio all’art.18 delle Norme di Attuazione, dove si prescrive che gli interventi di trasformazione dell’area sono subordinati all’adozione delle misure di tipo passivo ed attivo di riduzione della vulnerabilità previste dallo studio di compatibilità allegato alla Variante 2019 al PRG e che le indicazioni e gli accorgimenti costruttivi ivi individuati dovranno essere ulteriormente specificati in fase di esecuzione degli interventi, in relazione alle modalità insediative ed alle tipologie architettoniche adottate.

Arene protette

Dalla lettura del parere non si desumono profili di incompatibilità fra le varianti proposte rispetto ai contenuti del Piano del Parco dello Stelvio adottato in prima istanza.

L'art. 5 ter delle Norme di Attuazione è stato riformulato stralciando i commi 1 e 2, sostituiti dal comma 3. Inoltre l'articolo è stato ridenominato “Zone a protezione speciale – Zone speciali di conservazione”, in coerenza con la legenda standard.

In merito alle varianti V6 bis e V7 bis, si concorda con quanto sostenuto nel parere, evidenziando tuttavia che: a) non sono disponibili i perimetri delle aree degli “insediamenti consolidati” previsti dal Piano del Parco, in quanto ancora allo stato di adozione preliminare; b) il Comune di Rabbi nel periodo di deposito del Piano del Parco ha avanzato numerose osservazioni proprio in merito alla delimitazione degli “insediamenti consolidati” e che pertanto tali confini non sono ancora delineati definitivamente;

Pertanto, data l'esiguità degli adeguamenti confinari che comportano le varianti V6 e V7 bis in questione, si ritiene che in sede di adozione definitiva del Piano del Parco queste possano senz'altro essere recepite, come peraltro già prefigurato dallo stesso parere.

È stato corretto il numero identificativo delle particelle interessate dalle varianti V6 e V6 bis: da p.ed. 1641 a p.ed. 1241 e da p.ed 1637 a p.ed. 1367.

Arene agricole e arene agricole di pregio

Si premette che, in ottemperanza a quanto suggerito in sede di conferenza di pianificazione in riferimento alle Norme di Attuazione in materia di aree agricole (cfr. il paragrafo del verbale “Norme di attuazione”, art. 23), l'articolazione di dette aree è stata riorganizzata e semplificata nel modo seguente:

- sono state individuate cartograficamente e disciplinate all'art. 24 delle Norme di Attuazione le aree agricole del PUP (shp E103_P); tali aree nel PRG vigente erano individuate cartograficamente con shp E109_P e disciplinate sempre all'art. 24 come “Aree agricole di interesse primario” con riferimento all'art. 37 delle NdA del PUP.
- sono state individuate cartograficamente e disciplinate all'art. 27 delle Norme le aree agricole di pregio del PUP (shp E104_P); tali aree nel PRG vigente erano individuate cartograficamente con shp E104_P e disciplinate all'art. 27 bis come “Aree agricole di pregio” con riferimento all'art. 38 delle NdA del PUP.
- sono state individuate cartograficamente e disciplinate all'art. 26 delle Norme le aree agricole di rilevanza locale (shp E110_P), cioè tutte le rimanenti aree agricole non ricomprese nelle aree agricole o agricole di pregio del PUP; tali aree nel PRG vigente erano individuate cartograficamente con shp E110_P e disciplinate sempre all'art. 26 come “Aree agricole di interesse secondario”.
- l'articolo 25 disciplina le aree agricole precedentemente elencate (del PUP, di pregio del PUP e di rilevanza locale) soggette a difesa paesaggista (shp Z203_P). Tali aree nel PRG vigente erano individuate separatamente (ma con medesimo shp Z203_P e con disciplina identica) all'art. 25 “Aree

agricole di interesse primario con ambiti di protezione paesaggistica” e all’art. 27 “Aree agricole di interesse secondario con ambiti di protezione paesaggistica”. Si sottolinea che, nella sostanza, ciò che differenzia le aree agricole con ambiti di difesa paesaggistica dalle aree agricole non sottoposte a tale disciplina è l’impossibilità di realizzare qualsiasi costruzione, anche a scopo agricolo.

Le norme comuni alle diverse aree agricole, al fine di evitare sovrapposizioni e ripetizioni, sono state ricondotte all’art. 23 “Norme generali per le attività agro-silvo-pastorali” già presente nel PRG vigente.

L’impianto normativo delle aree agricole rimane comunque inalterato rispetto al PRG vigente e all’adozione preliminare, seppure totalmente rivisto nella forma.

La legenda cartografica è stata conformata alla situazione descritta.

Relativamente alle Norme di Attuazione:

- art. 24, comma 8 (ora in art. 23, comma 7): è stato corretto il termine temporale dopo il quale non è ammesso il cambio di destinazione d’uso degli edifici ad uso produttivo agricolo ricadenti nelle aree agricole del PUP; si evidenzia tuttavia che l’osservazione non è pertinente per gli edifici citati al comma 9 del medesimo articolo e al comma 5 dell’art. 25, in quanto trattasi di “edifici e manufatti storici sparsi esistenti numerati nelle tavole del PRG”, riferibili pertanto non alle aree agricole, ma agli insediamenti storici e disciplinati di conseguenza.
- art. 27 bis, comma 6 (ora in art. 27, comma 4): è stato corretto il refuso segnalato e, dati i cambiamenti intercorsi nella disciplina delle aree agricole, ora il riferimento corretto è all’art. 23, comma 14 delle Norme.

Relativamente alle varianti proposte:

In riferimento al parere sfavorevole espresso dal Servizio agricoltura per la variante V11, si evidenzia che sull’area zootecnica di cui si chiede il cambio d’uso è localizzato un edificio agricolo risalente agli anni ’70 del secolo scorso la cui attività è stata dismessa ormai da circa venti anni. All’edificio agricolo è annessa in adiacenza l’abitazione dell’ex conduttore, che si presenta in discreto stato di conservazione e manutenzione, mentre, al contrario, il fabbricato ex agricolo (stalla e fienile soprastante) comincia a mostrare evidenti segni di degrado.

Come chiarito anche in sede di conferenza di pianificazione, lo scopo della variante è in primo luogo quello di recuperare all’uso abitativo o, in subordine, ricettivo un immobile altrimenti destinato ad un inevitabile declino, in quanto vincolato all’attività zootecnica che i proprietari, anziani e da tempo non più iscritti all’APIA, non intendono riprendere e così neppure i familiari, impegnati in tutt’altre attività.

Da questo punto di vista la variante si presenta anche come un’operazione di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con benefici in termini paesaggistici e di risparmio di suolo.

Si evidenzia inoltre che il cambio d’uso in area residenziale di completamento interessa metà dell’area, per una superficie pari a 922 mq, tale da non consentire, in base agli indici di zona, margini di ampliamento; la rimanente metà dell’area viene mantenuta a destinazione agricola.

Rimane comunque inteso che le nuove previsioni insediative devono essere compatibili - quanto a distanze igienico sanitarie - con la presenza di altre due attività zootecniche, peraltro di dimensioni medio-piccole. La distanza catastale media del fabbricato in questione dall’azienda zootecnica a monte è pari a 37,00 m e

dall’azienda zootechnica a valle di 28,00 m. Il Regolamento edilizio del Comune di Rabbi non disciplina la materia, tuttavia si ritiene che tali distanze siano compatibili con la nuova destinazione d’uso, anche in considerazione delle caratteristiche insediative della zona, caratterizzata da un tessuto assai variegato che vede nell’immediato intorno dell’area in questione, oltre al nucleo storico di Pracorno, la compresenza consolidata di aree residenziali di recente formazione, la chiesa, un’area scolastica ed aziende zootechniche di dimensioni medio-piccole intervallate ad aree agricole prative. Da questo punto di vista, paradossalmente, la variante potrebbe persino andare a beneficio della qualità degli insediamenti esistenti.

La disciplina delle coltivazioni agricole introdotta al Titolo V delle Norme di Attuazione è stata meglio precisata nelle finalità (art. 101, comma 1) ed emendata in qualche aspetto di non stretta rilevanza edilizia ed urbanistica presente nell’articolato. Con uno specifico testo aggiunto sia alla Relazione illustrativa (Cap. 4) che alla Rendicontazione urbanistica (Cap. 3, punto 2, lettera c), sono state inoltre meglio specificate le motivazioni di carattere paesaggistico, identitario e di tutela della salute che sostengono l’apparato normativo.

Sistema insediativo

Nuove previsioni residenziali e turistico-ricettive

Rispetto al tema delle nuove previsioni residenziali, va rilevato che le tre varianti per nuove aree residenziali che comportano una variazione del carico urbanistico (tot. 2.640 mq) sono volte al soddisfacimento del fabbisogno abitativo per prima abitazione ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e) della L.p. 15/2015 e conseguentemente individuate in cartografia con specifico riferimento normativo e rinvio all’art. 6 delle Norme, il quale subordina gli interventi al possesso da parte del richiedente dei requisiti richiesti dall’art. 87, comma 4, della medesima L.p. 15/2015. In ogni caso le aree posseggono i requisiti minimi in base ai quali poter essere dichiarate edificabili, in base all’analisi relativa alle verifiche previste dall’art. 18, comma 1 bis della L.P. 15/2015 contenuta nella *Rendicontazione urbanistica* a cui nel dettaglio si rimanda. A proposito della localizzazione delle nuove previsioni, l’analisi citata sottolinea anche che esse si pongono in continuità con il tessuto edilizio consolidato e dove, in uno dei casi, è già presente un’autorimessa interrata.

Si osserva inoltre che le nuove destinazioni residenziali (e insediative in genere) compensano solo in minima parte le corpose riduzioni di aree residenziali ed insediative attuate con la presente variante al Piano (si veda la tabella riassuntiva nella relazione illustrativa) e soprattutto con la variante del 2016, che vedeva una riduzione di ben 25.343,31 mq di aree destinate all’insediamento a fronte di un pari aumento di aree agricole, a bosco e a verde pubblico.

Rispetto al tema delle nuove previsioni turistico-ricettive, si ribadisce che esse coinvolgono a vario titolo il patrimonio edilizio esistente e sono localizzate in corrispondenza dell’edificato consolidato e che comunque sono state considerate tutte le possibili alternative, compresa quella rivelatasi impraticabile dell’albergo diffuso su cui il Comune ha effettuato nel recente passato un approfondito studio di fattibilità. In ogni caso, come si evince dalle tabelle riportate nella Relazione illustrativa, a fronte delle nuove previsioni (costituite da aree di limitate dimensioni), con la variante vengono stralciate in misura ben maggiore altre superfici alberghiere non concretizzate (e altre ne furono stralciate con la variante 2016). Si ribadisce anche che le

previsioni turistico-ricettive in variante vanno in direzione di un preciso obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale, che nel potenziamento di un tipo di ricettività di limitate dimensioni e a conduzione familiare diffusa sul territorio ravvisa una precisa direzione nello sviluppo sostenibile del settore turistico della valle, in sinergia con lo sviluppo del settore termale e agricolo.

Per indirizzare le scelte progettuali in fase esecutiva nel senso della qualità architettonica e di un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed insediativo, si evidenzia infine che delle due destinazioni turistico-ricettive in variante, la V4 è assoggettata a specifico riferimento normativo con puntuali disposizioni in merito alle scelte architettoniche e con la riduzione dell’indice Uf da 1,00 mq/mq a 0,65 mq/mq, mentre la V8 è subordinata ad un accordo urbanistico che, oltre ad introdurre alcune prescrizioni volte a perseguire il corretto inserimento paesaggistico dei nuovi volumi, anche in questo caso riduce l’indice Uf da 1,00 mq/mq a 0,65 mq/mq.

Relativamente alla previsione di una nuova area a campeggio in località Poz (variante V4, per la quale si vedano anche le considerazioni espresse nel precedente paragrafo “Verifica preventiva del rischio idrogeologico”), in ottemperanza al parere fornito dal Servizio Turismo e sport e condividendone le motivazioni, la destinazione è stata modificata in “villaggio alberghiero” (shp D203_P) e in quanto tale inquadrata nella disciplina di cui all’art. 18 delle Norme “Aree alberghiere esistenti e di nuova formazione”. A seguito della drastica riduzione di superficie dell’area operata in sede di adozione definitiva (da 3.473 mq a 1.059 mq), il Piano Attuativo a Fini Speciali previsto sull’area (art. 51 delle Norme) è stato stralciato, demandando ad uno specifico riferimento normativo con rinvio all’art. 18, comma 8, delle Norme gli indirizzi progettuali a cui sono subordinati gli interventi sull’area. Tra questi sono state recepite le indicazioni e i suggerimenti riportati a verbale relativamente alle modalità insediative da privilegiare per la trasformazione dell’area. A questo riguardo si noti anche che gli indici urbanistici-edilizi da applicare all’area, come già evidenziato al paragrafo precedente, sono quelli più restrittivi dell’art. 19 delle Norme (Aree alberghiere di nuova formazione con PL), con in particolare indice Uf=0,65 mq/mq, anziché Uf=1,00 mq/mq.

Servizio turismo e sport

Il capitolo del verbale “Sistema insediativo” contiene un inciso con il parere di competenza del Servizio Turismo e sport rispetto alle previsioni introdotte con la variante. A parte le osservazioni riguardanti la variante V4 già discusse in precedenza, si ha che:

- art. 20: a seguito di confronto con i funzionari del Servizio Turismo e sport, è stato stralciato il comma 5 contenente i riferimenti alle tipologie definite dalla L.p. 4 ottobre 2012, n. 19 sulle attività ricettive all’aperto, in quanto le tipologie variano a seconda della classificazione delle strutture.
- In cartografia sono stati individuati i rifugi Stella alpina al Lago Corvo e Silvio Dorigoni al Saent mediante shapefile Z900_N ed etichetta con denominazione dei due rifugi; l’ipotesi di identificazione mediante asterisco come prefigurato nel parere è stata scartata, in quanto il simbolo potrebbe erroneamente essere interpretato come specifico riferimento normativo.

Previsioni urbanistiche relative ad accordi urbanistici

Si prende atto che la demolizione di edifici compresi negli insediamenti storici non consente l'applicazione della disciplina della compensazione urbanistica di cui all'art. 27 della L.p. 15/2015 e l'individuazione di crediti edilizi da trasferire in altre aree insediative. I contenuti degli accordi sono stati pertanto rivisti in tal senso.

La relazione illustrativa al Piano è stata integrata con il capitolo 11, dove, come richiesto, vengono illustrati in maniera approfondita i termini di ciascun accordo previsto in variante, le motivazioni che ne stanno alla base, le ricadute in termini di interesse pubblico e un bilancio economico delle operazioni.

Si evidenzia che gli accordi pubblico-privati previsti in variante non comportano un esborso di denaro pubblico o la cessione di beni pubblici (che siano terreni, fabbricati ecc.) da parte del Comune a compensazione dell'acquisizione a titolo gratuito di aree o immobili dai soggetti privati coinvolti. Il Comune risulta pertanto beneficiario a senso unico degli accordi, in quanto in concreto essi prevedono che, a seguito delle previsioni di variante, i soggetti privati assumano degli impegni vincolanti in ordine al conseguimento di specifici obiettivi di pubblico interesse. In questo senso gli accordi urbanistici potrebbero anche essere derubricati a permessi di costruire convenzionati di cui all'art. 84 della L.p. 15/2015.

Fermo restando il rinvio al cap. 11 della Relazione illustrativa per la descrizione dettagliata dei singoli accordi, per quanto riguarda le osservazioni relative a singoli aspetti contenute nel verbale, si ha quanto segue:

Accordo urbanistico AU1 (varianti V6 e V6 bis)

Sono stati corretti i numeri delle particelle catastali interessate all'accordo, sia nelle Norme di Attuazione che nella Relazione illustrativa.

Accordo urbanistico AU2 (variante V8)

All'art. 18, il comma 7 delle Norme di Attuazione dedicato all'accordo AU2 è stato integrato con la seguente prescrizione: *"In considerazione della prossimità dell'area al pregevole contesto insediativo del nucleo storico di Penasa, gli indici urbanistici - edilizi da applicare agli interventi sono quelli previsti all'art. 19 delle presenti Norme. Le modalità di inserimento dei nuovi volumi ricettivi nell'area dovranno riprendere le tipologie costruttive consolidate, ponendo inoltre particolare attenzione al progetto degli spazi aperti e delle pertinenze."*

Si noti che gli indici urbanistici - edilizi da applicare all'area sono quelli più restrittivi previsti all'art. 19 - *Aree alberghiere di nuova formazione con piano di lottizzazione* (in particolare Uf pari a 0,65 mq/mq anziché 1,00 mq/mq). Non è però possibile riportare l'intera disciplina relativa all'accordo AU2 all'art. 19, in quanto la superficie dell'area, pari a 1504 mq, è minore dei 2500 mq minimi richiesti per un piano attuativo.

Accordo urbanistico AU3 (varianti V13 e V13 bis)

Si evidenzia che, in conseguenza della nuova previsione urbanistica, l'area assoggettata a vincolo di difesa paesaggistica è stata riperimetrata già in fase di adozione preliminare, escludendo la superficie interessata dalla variante V13 bis. In ogni caso, per accogliere la sostanza dell'osservazione, all'art. 6, comma 6, delle Norme di Attuazione il paragrafo dedicato all'accordo urbanistico in oggetto è stato integrato con la seguente prescrizione: *"In considerazione della prossimità dell'area all'insediamento storico di Piazze, le modalità di*

inserimento dei nuovi volumi residenziali nell’area ed il progetto delle pertinenze dovranno assicurare assoluta coerenza con il contesto, tutelandone l’elevato valore ambientale”.

Accordo urbanistico AU4 (varianti V14 e V14 bis)

All’art. 6, comma 6, delle Norme di Attuazione il paragrafo dedicato all’accordo urbanistico AU4 è stato integrato con la seguente prescrizione: *“In considerazione della prossimità al contesto insediativo della frazione Penasa, le modalità di inserimento dei nuovi volumi residenziali nell’area dovranno riprendere le dinamiche insediative e le tipologie costruttive consolidate, ponendo particolare attenzione anche al progetto delle pertinenze”*. Si noti anche che, in coerenza con tale prescrizione, l’indice Uf per l’area residenziale di nuova espansione è stato ridotto da 0,45 mq/mq a 0,35 mq/mq.

Accordo urbanistico AU5 (variante V21)

Si evidenzia che, in conseguenza della nuova previsione urbanistica, l’area assoggettata a vincolo di difesa paesaggistica è stata riperimetrata già in fase di adozione preliminare, escludendo la superficie interessata dalla variante V21. In ogni caso, per accogliere la sostanza dell’osservazione, all’art. 6, comma 6, delle Norme di Attuazione il paragrafo dedicato all’accordo urbanistico in oggetto è stato integrato con la seguente prescrizione: *“In considerazione della prossimità dell’area alla circostante area sottoposta a difesa paesaggistica, le modalità di inserimento dei nuovi volumi residenziali nell’area ed il progetto delle pertinenze dovranno assicurare assoluta coerenza con il contesto, tutelandone l’elevato valore ambientale”*.

Sistema delle attrezzature pubbliche e della viabilità

Relativamente allo stralcio di aree a parcheggio pubblico, non si ritiene necessario produrre una verifica del soddisfacimento degli standards urbanistici ai sensi del DM 1444/1968, in quanto, come risulta dalla tabella che riporta il computo delle superfici di variante (cap. 8 della Relazione illustrativa), con la variante al Piano si stralciano aree di parcheggio per un totale di 594 mq, a fronte dell’introduzione di 724 mq, con un bilancio di +130 mq. Stante il bilancio positivo, gli standards si ritengono quindi soddisfatti dal punto di vista quantitativo. Si sottolinea tra l’altro che nel bilancio delle aree a parcheggio non si tiene conto del parcheggio di attestamento per la mobilità alternativa del Parco dello Stelvio oggetto della variante V15, la cui superficie è pari a 7.781 mq. Riguardo agli aspetti “qualitativi”, cioè alla localizzazione delle aree a parcheggio nel contesto delle caratteristiche insediative per nuclei sparsi del territorio di Rabbi, si evidenzia che gli stralci sono stati operati proprio in conseguenza dell’inefficacia delle previsioni vigenti, che risalgono al 1999, data di approvazione del PRG. Viceversa, l’introduzione delle nuove aree a parcheggio è avvenuta nei luoghi dove maggiori erano le richieste provenienti dai censiti, di cui si è fatta interprete l’Amministrazione comunale anche, come si è visto, attraverso l’acquisizione delle aree mediante accordi urbanistici. Infine si sottolinea che, nell’ambito della variante al PRG per la digitalizzazione della cartografia degli insediamenti storici, è in corso una verifica complessiva delle aree a parcheggio pubblico individuate dal PRG del 1999.

Relativamente alla variante V15, riguardante il parcheggio di attestamento per l’accesso al Parco dello Stelvio, si rileva che, anche in ottemperanza a quanto osservato dai Servizi provinciali competenti in materia di sicurezza del territorio, un’ampia fascia in sponda destra del torrente Rabbies è stata evidenziata cartograficamente mediante l’apposizione di uno specifico riferimento normativo con rinvio all’art. 45, comma 7 delle Norme che testualmente dispone:

“Considerati i profili di rischio idro-geologico che gravano sulla fascia a valle dell’area, corrispondente allo specifico riferimento normativo individuato in destra orografica del torrente, sono consentiti i soli interventi di mitigazione paesaggistica (piantumazioni e schermi vegetali), con esclusione della realizzazione di spazi per il parcheggio dei mezzi e di qualsivoglia altra struttura”.

La delimitazione dell’area mediante specifico riferimento normativo è stata preferita all’individuazione di una generica “fascia a verde” richiesta dal parere, come ad esempio Area a verde pubblico di cui all’art. 44 delle Norme, in quanto la relativa disciplina ammette strutture quali chioschi per il ristoro, tettoie aperte, servizi igienici, locali per il deposito degli attrezzi ecc. vanificando quindi lo scopo dell’osservazione.

Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali

Nulla da rilevare, in quanto i parametri sono considerati coerenti con le caratteristiche del tessuto insediativo esistente.

Programmazione urbanistica del settore commerciale

Le disposizioni contenute negli articoli della Parte IV delle Norme di Attuazione sono state aggiornate come di seguito illustrato:

- art. 92: è stato aggiunto il comma 3 con i contenuti richiesti.
- art. 94: è stato aggiunto il comma 4, il quale specifica che ai sensi dell’art. 8, comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per la disciplina dell’attività commerciale della Comunità della Valle di Sole ed in adeguamento allo stesso, il PRG del Comune di Rabbi non localizza sul proprio territorio aree per il commercio all’ingrosso esercitato in modo autonomo, cioè senza il commercio al dettaglio.
- art. 95: è stato aggiunto il comma 5 con i contenuti richiesti.
- art. 96: il comma 3 è stato aggiornato come richiesto.
- art. 100: l’articolo è stato modificato come richiesto.

Beni architettonici, beni archeologici

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici:

La disciplina relativa ai beni architettonici è stata totalmente rivista in recepimento delle osservazioni della Soprintendenza per i Beni culturali. Il Titolo 8 delle Norme di Attuazione è stato dedicato alla disciplina relativa alla tutela dei beni architettonici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (art. 31) e ai beni archeologici (art. 31 bis), stralciando, a partire dal titolo, ogni riferimento ad altre fattispecie normate in altre parti dell’articolato.

L’art. 31 delle Norme, interamente riscritto, stabilisce la disciplina dei manufatti e siti tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 mediante:

- vincolo diretto poligonale (shp Z301_P) e vincolo diretto puntuale (shp Z320_N);
- vincolo indiretto (shp Z302_P);
- vincolo implicito, cioè in assenza di provvedimento di vincolo espresso, nei casi di beni da sottoporre a procedimento di verifica ai sensi dell’art.12 del Codice.

Lo stesso art. 31 riporta per completezza la disciplina dei beni culturali considerati tali ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettere f) e g) del D.Lgs 42/2004 e dei beni ascrivibili al patrimonio storico della Prima guerra mondiale, sottoposti a tutela ai sensi della L. 78/2001.

Il parere cita gli articoli 69 e 77 delle Norme di Attuazione, in quanto contenenti cenni a beni passibili di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, in assenza tuttavia di riferimenti alle norme da cui discende l’iter autorizzativo degli interventi su tali beni.

Condividendo l’osservazione, si è preferito tuttavia mantenere inalterata la struttura degli articoli in questione, rinviando la trattazione della tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 a specifici commi introdotti all’art. 70 delle Norme (*Modalità di intervento sui manufatti edilizi esistenti*), ritenendo tale articolo il contesto più adatto ad accogliere contenuti di ordine generale e preordinati rispetto alla tematica degli interventi urbanistici ed edilizi negli insediamenti storici. Al tale fine, per evitare duplicazioni delle norme, il comma 3 dell’art. 70 rinvia all’art. 31 precedentemente trattato per i manufatti e i siti sottoposti a vario titolo a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, mentre per le fattispecie che presentano anche profili di specifico interesse relativi agli insediamenti storici sono stati introdotti i commi 4, 5 e 6.

È stato aggiornato l’elenco delle Invarianti di cui all’art. 8 delle Norme di Attuazione del PUP inserite negli elenchi dell’Allegato D – Elenchi di Invarianti del PUP.

In cartografia sono state individuate con apposita simbologia e codice shp Z302_P – *Vincolo indiretto manufatti e siti* le zone di rispetto relative al “Mulino Ruatti” di Pracorno e alla “Segheria della Serra”, disciplinate dall’art. 31 delle Norme. Per i due siti è stata inoltre riportata la corretta individuazione cartografica mediante shapefile poligonale Z301_P, anziché quella errata con shapefile puntuale Z320_N.

Sono stati inoltre individuati cartograficamente e perimetinati in coerenza con il dispositivo di vincolo trascritto tavolarmente tutti i manufatti dichiarati di interesse, desunti dall’elenco fornito dalla Soprintendenza.

La Chiesa di S. Anna alle Fonti, da sottoporre a verifica di interesse in quanto è stata riconosciuta la “presenza di interesse”, è stata individuata in cartografia mediante shapefile Z327_P “Elemento storico culturale non vincolato”.

Per quanto riguarda l’individuazione cartografica dei beni segnalati da sottoporre a verifica d’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/2004 e quelli riconosciuti (o meno) come soggetti all’art. 11, si evidenzia che essi sono già tutelati *ex lege* dal Codice, anche a prescindere dall’individuazione cartografica, e ciò è del resto ribadito dall’art. 31 delle Norme di Attuazione del PRG e naturalmente dal D.Lgs 42/2004 stesso. Appare tuttavia condivisibile la necessità di evidenziare in qualche modo alcuni beni di specifico interesse come quelli segnalati (ma ce ne potrebbero essere molti altri), affinché non “sfuggano” in qualche modo al controllo degli organi preposti in occasione di interventi sul contesto edilizio che li accoglie. Si ritiene tuttavia che la cartografia del sistema insediativo del Piano, data la scala ridotta di rappresentazione (1:2000), non sia il supporto adeguato per evidenziare i beni, come invece può essere certamente la cartografia del Piano di Tutela degli Insediamenti Storici PTIS di Rabbi (in scala 1:500) e le relative schede delle singole unità edilizie. Queste ultime possono costituire anche lo strumento appropriato per dare

evidenza ai beni, descriverli compiutamente e citare le fonti bibliografiche, iconografiche ecc. che li riguardano. Essendo in corso la revisione e informatizzazione del PTIS del Comune di Rabbi, si propone pertanto di demandare a questo strumento l'individuazione cartografica dei beni segnalati e la revisione delle schede di catalogazione delle unità edilizie corrispondenti aggiungendo i contenuti richiesti.

Relativamente alle Norme di Attuazione, sono state apportate le seguenti correzioni richieste:

- art. 7: al comma 5 i riferimenti normativi alle cessate leggi sui beni culturali del 1939 sono stati aggiornati con il rinvio al D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- art. 31: il riferimento improprio alla Commissione Provinciale ai Beni Culturali è stato stralciato nell'ambito della revisione completa dell'articolo.
- art. 64: il comma 5 è stato stralciato e spostato in collocazione più pertinente all'art. 65, comma 3; è stato inoltre riformulato sostituendo il riferimento al parere della Commissione Provinciale ai Beni Culturali con quello del Soprintendente per i beni culturali.
- Art. 70: i riferimenti normativi alle cessate leggi sui beni culturali del 1939 sono stati stralciati nell'ambito della revisione completa dell'articolo.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici:

Sul territorio del Comune di Rabbi non sono presenti al momento aree a tutela archeologica delle classi 01 e 02, pertanto non si ritiene opportuno disciplinare tali fattispecie nelle Norme di Attuazione in assenza di precise corrispondenze cartografiche. La disciplina di ordine generale relativa alla tutela archeologica per le *Aree di proprietà pubblica e Scoperte fortuite* è stata inclusa nell'art. 31 bis *Siti archeologici*, introdotto ex novo nelle Norme di Attuazione e collocato nel Titolo 8 per affinità tematica con la disciplina dei beni storici e architettonici; di conseguenza, visti i contenuti generici, è stato riformulato ed aggiornato anche l'art. 83 delle Norme del Piano di Tutela degli Insiemi Storici PTIS relativo ai reperimenti fortuiti di beni archeologici nel corso di interventi nei Centri storici, e ridenominato “Reperimenti fortuiti di beni di interesse storico - culturale”, estendendo così la disciplina dai beni archeologici all'intero ambito dei beni di interesse storico e culturale.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

TUTELA DEL SUOLO

Nelle Norme di Attuazione l'art. 39 *Aree a controllo geologico e valanghivo*, abrogato in adozione preliminare, è stato ripristinato e riutilizzato per la disciplina dei *Siti inquinati bonificati*, con i contenuti richiesti. Con riferimento all'articolo, nella cartografia di Piano è stato individuato mediante simbologia da legenda standard (shapefile Z604_P) il sito SIB 10001 segnalato dall'Appa.

TUTELA DELLE ACQUE

L'argomento della vegetazione riparia nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua è trattato in particolare all'art. 37, comma 9 delle Norme di Attuazione, completamente riscritto in adeguamento alle osservazioni ed ai suggerimenti contenuti nei pareri dei Servizi provinciali competenti in materia di tutela idrogeologica del territorio (si veda la parte “Verifica preventiva del rischio idrogeologico” di questo documento).

Per quanto riguarda la fascia di vegetazione riparia in corrispondenza delle varianti segnalate nel parere si evidenzia quanto segue:

- V14: la variante riguarda un'area attualmente occupata da un edificio in grave stato di degrado.

L'accordo urbanistico tra Comune e proprietà sotteso alla variante prevede la demolizione dell'immobile fatiscente e l'acquisizione dell'area da parte del Comune per la realizzazione di un'area a parcheggio pubblico a servizio della vicina area termale. Si tratta quindi di un intervento di riqualificazione che presenta ampi margini di vantaggio per il Comune, sia in termini paesaggistici che di realizzazione di servizi pubblici. L'area fa parte di un contesto prettamente insediativo, in quanto si trova racchiusa in senso longitudinale tra la strada provinciale n. 86 e il Torrente Rabbies e in senso trasversale fra un'area a parcheggio e un edificio alberghiero. Va evidenziato che le sponde del Torrente Rabbies, per tutto il lungo tratto che va dalla località Masnovo fino alle Fonti di Rabbi, è stato sottoposto in tempi non recenti ad un radicale intervento di rettifica e artificializzazione delle sponde dell'alveo.

Ciò premesso, per come si presenta attualmente la zona e il suo intorno, una fascia di vegetazione riparia di 10 m creata ex novo apparirebbe isolata e fuori contesto, oltre a pregiudicare la realizzazione del previsto parcheggio pubblico (la S.P. 86 è distante nel punto più stretto circa 14 m dall'argine artificiale del torrente). Gli interventi di trasformazione dell'area, in quanto ricadenti in buona parte in fascia di rispetto idraulico, sono in ogni caso soggetti alla L.p. 18/76 e ss.mm.; si ritiene pertanto che la fase di ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge sia la sede più adeguata per concordare o disporre eventuali prescrizioni in ordine alla modalità di esecuzione degli interventi.

- V15: la variante riguarda l'ampliamento del parcheggio di attestamento a supporto della mobilità alternativa per l'accesso al Parco nazionale dello Stelvio. L'art. 45, comma 7 delle Norme di Attuazione, considerati i profili di rischio idro-geologico che gravano sulla fascia in destra orografica del torrente (ampia ben più di 10 m ed individuata anche cartograficamente da specifico riferimento normativo con rinvio al suddetto art. 45), non ammette altri interventi se non quelli di conservazione e incremento della vegetazione riparia.
- V16: la variante riguarda un'area attualmente occupata da un insieme disorganico di fabbricati in stato di degrado che squalificano pesantemente la zona termale delle Fonti di Rabbi. L'Amministrazione comunale ha stipulato un accordo di massima con i privati proprietari per l'acquisizione dell'area e la trasformazione della stessa in uno spazio pubblico in continuità con la piazza delle terme e gli spazi esterni del centro visitatori del Parco dello Stelvio. Riguardo alla fascia di rispetto idraulico ed alla vegetazione riparia valgono le considerazioni sopra riportate in merito alla variante V14.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Le osservazioni contenute nel parere sono state recepite come norma generale con l'inserimento nelle Norme di Attuazione dell'art. 39 bis *Tutela dall'inquinamento acustico*, dove la materia è trattata in maniera estesa anche in relazione alle diverse fattispecie insediative e con gli opportuni rinvii alla legislazione vigente.

Norme di attuazione

In linea generale le Norme di Attuazione sono state riviste a seguito del recepimento delle osservazioni formulate nei pareri di merito dei vari Servizi provinciali competenti, compresa l’introduzione ex novo di articoli richiesti per la disciplina di temi non trattati nel PRG vigente (per fare un solo esempio, art. 39 bis “Tutela dall’inquinamento acustico”).

Come concordato con i funzionari provinciali incaricati, a seguito di puntuale verifica sono state inoltre sistematicamente rimosse le incongruenze relative alla corrispondenza tra la denominazione dei tematismi riportati nella legenda cartografica, i relativi articoli delle Norme di Attuazione e la legenda standard provinciale.

Nel merito delle osservazioni del Servizio Urbanistica si ha quanto segue:

- Art. 2 bis: l’articolo è specificamente dedicato all’adeguamento del PRG alla disciplina degli alloggi per il tempo libero e vacanze di cui all’art. 57 della L.p. 1/2008. Per non ingenerare equivoci l’articolo è stato ridenominato *“Disposizioni in materia di residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanze”*.

Premesso che lo stesso art. 57 della L.p. 1/2008 tutt’ora in vigore demanda al PRG la specificazione di alcuni aspetti della normativa, oltre a ciò l’art. 2 bis delle Norme ha anche lo scopo di servire da “orientamento” a tecnici e utenti in una materia frammentata in svariati strumenti normativi. Per questo alcune poche ripetizioni della disciplina provinciale sono da ritenere funzionali alla comprensione dell’articolato e sono state quindi mantenute, mentre altre sono state stralciate in quanto effettivamente ridondanti.

L’articolo è stato inoltre riformulato nelle parti in cui vanno espresse in termini volumetrici le quantità sottese al calcolo dei contingenti per la residenza per il tempo libero e vacanze, come da indicazioni della circolare dell’Assessore all’Urbanistica di data 11 marzo 2019.

Per quanto riguarda le quantità edificatorie assegnate alla residenza per tempo libero e vacanze, la D.G.P. n. 3015 del 30 dicembre 2015 assegnava al Comune di Rabbi un contingente pari al 30% di alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, che nel dimensionamento residenziale era quantificato in un numero massimo di 12 alloggi per un volume convenzionale di 3.600 mc. Il contingente fino a qualche tempo fa risultava interamente assegnato, tuttavia per 4 alloggi i lavori non sono mai stati avviati e nel frattempo sono scaduti i termini del permesso di costruire, rilasciato in data 20 giugno 2011. Alla data attuale (giugno 2020) risultano pertanto assegnati 8 alloggi e la quota residua del contingente ancora da assegnare è pari a 1.200 mc, corrispondenti a n. 4 alloggi per il tempo libero e vacanze. Ai sensi dell’art. 130, comma 2 della L.p. 15/2015 la quota residua, non usufruita ma precisamente localizzata, si ritiene assegnata a specifiche previsioni insediative, pertanto non trova applicazione la riduzione della metà prevista dal medesimo art. 130, comma 2 della L.p. 15/2015. Queste considerazioni sono state riassunte al capitolo 9 della Relazione illustrativa di Piano. Non si ritiene opportuno riportare in Norma il contingente residuo di residenza per il tempo libero e vacanze, in quanto nel periodo di approvazione del Piano la situazione

potrebbe cambiare. In ogni caso il Comune conserva ed aggiorna un apposito registro dei permessi di costruire per residenze per tempo libero e vacanze, dal quale si desumono tutti i dati in merito.

Al punto E è stato stralciato il punto 2, in quanto, come segnalato nel verbale, in cartografia non vengono individuati edifici aventi i requisiti per l’applicazione delle eccezioni previste dalla D.G.P. 2336; è stato inoltre stralciato il comma 4, in quanto i contenuti ripetono quanto già stabilito dalla D.G.P. 2336.

- Art. 6: come suggerito, al comma 3 è stata aggiunta espressamente la possibilità di realizzazione di tettoie, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 3, comma 4, lettera b) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Dal comma 7 è stato stralciato l’elenco delle aree per prima abitazione ai sensi dell’art. 87 della L.p. 15/2015, in quanto si ritiene sufficiente lo specifico riferimento normativo apposto in cartografia che delimita precisamente le aree interessate con rinvio all’art. 6 delle Norme. Inoltre, l’indicazione delle particelle catastali interessate potrebbe in futuro subire modifiche a seguito di eventuali frazionamenti.

- Art. 8, comma 9: il comma è stato riformulato, stralciando i riferimenti alle costruzioni accessorie e ai garage (contenuti ripetitivi, in quanto le fattispecie sono già disciplinate in via generale all’art. 6, comma 3). La possibilità di effettuare interventi “prescindendo dagli indici specifici relativi alle aree di completamento A e B” rimane quindi riferita ai soli edifici esistenti nelle aree di completamento alla data di adozione del PRG.

È stato inoltre stralciato il comma 10 in quanto inutilmente ripetitivo, così come il comma 4 dell’art. 9.

- Art. 10, comma 4, lett. a): il limite dimensionale è stato espresso in volume, come stabilito dalla circolare dell’Assessore all’urbanistica dell’11 marzo 2019. Allo stesso comma, la regolamentazione dell’attività edilizia nelle aree produttive è stata meglio definita con puntuali riferimenti alla normativa provinciale, stralciando i riferimenti alle attività ammesse, sia in quanto piuttosto generici, sia in quanto già precisati al comma 2 del seguente art. 11.
- Art. 17, comma 6: il comma è stato integrato con il richiamo all’art. 119 della L.p. 15/2015.
- Art. 18 e art. 19: è stato corretto l’indice di utilizzazione fondiaria Uf, non coerente con l’analisi effettuata nella Relazione illustrativa. Il refuso è dovuto all’errata applicazione alle aree alberghiere del coefficiente di trasposizione 0,30 utilizzato per le aree residenziali. Il coefficiente di trasposizione per le aree alberghiere è infatti fissato in 0,32 e pertanto l’indice Uf, come peraltro riportato nella *Tabella di conversione indici per le aree alberghiere* in Relazione illustrativa, è pari a $Uf=0,65 \text{ mq/mq}$ per le Aree alberghiere esistenti e di nuova formazione (art. 18) e $Uf=1,00$ per le Aree alberghiere di nuova formazione con piano di lottizzazione (art. 19).
- Art. 20: oltre a recepire le osservazioni del Servizio Turismo e sport (s’veda in questa relazione il paragrafo relativo), i commi 1 e 6 dell’articolo sono stati integrati con il richiamo all’art. 119 della L.p. 15/2015.
- Art. 21, comma 2 e art. 22, comma 3: i commi sono stati rivisti stralciando il riferimento alle tipologie e dimensioni delle opere stradali esistenti e rinviando la disciplina direttamente all’art. 113 della L.p. 15/2015.
- Art. 23: come suggerito nel verbale della Conferenza di pianificazione, l’articolazione delle aree agricole è stata riorganizzata e semplificata nel modo seguente:

- a) sono state individuate cartograficamente e disciplinate all’art. 24 delle Norme di Attuazione le arie agricole del PUP (shp E103_P); tali aree nel PRG vigente erano individuate cartograficamente con shp E109_P e disciplinate sempre all’art. 24 come “Aree agricole di interesse primario” con riferimento all’art. 37 delle NdA del PUP.
- b) sono state individuate cartograficamente e disciplinate all’art. 27 delle Norme le arie agricole di pregio del PUP (shp E104_P); tali aree nel PRG vigente erano individuate cartograficamente con shp E104_P e disciplinate all’art. 27 bis come “Aree agricole di pregio” con riferimento all’art. 38 delle NdA del PUP.
- c) sono state individuate cartograficamente e disciplinate all’art. 26 delle Norme le arie agricole di rilevanza locale (shp E110_P), cioè tutte le rimanenti aree agricole non ricomprese nelle aree agricole o agricole di pregio del PUP; tali aree nel PRG vigente erano individuate cartograficamente con shp E110_P e disciplinate sempre all’art. 26 come “Aree agricole di interesse secondario”.
- d) l’articolo 25 disciplina le aree agricole precedentemente elencate (del PUP, di pregio del PUP e di rilevanza locale) soggette a difesa paesaggistica (shp Z203_P). Tali aree nel PRG vigente erano individuate separatamente (ma con medesimo shp Z203_P e con disciplina identica) all’art. 25 “Aree agricole di interesse primario con ambiti di protezione paesaggistica” e all’art. 27 “Aree agricole di interesse secondario con ambiti di protezione paesaggistica”. Si evidenzia che, nella sostanza, ciò che differenzia le aree agricole con ambiti di difesa paesaggistica dalle aree agricole non sottoposte a tale disciplina è l’impossibilità di realizzare qualsiasi costruzione, anche a scopo agricolo.

Le norme comuni alle diverse aree agricole, al fine di evitare sovrapposizioni e ripetizioni, sono state ricondotte all’art. 23 “Norme generali per le attività agro-silvo-pastorali”, già presente nel PRG vigente.

La legenda cartografica è stata conformata alla situazione descritta.

Il comma 2 dell’art. 23 è stato riscritto, riportando l’elenco corretto delle aree agro-silvo-pastorali presenti nel PRG e ridenominando come da legenda standard le “arie improduttive” in “arie ad elevata integrità”. Anche la rubrica del titolo 7 e dell’art. 23 è stata modificata in “Aree per attività agro-silvo-pastorali” in conformità alla legenda standard provinciale.

In ogni caso, l’impianto normativo delle aree agricole rimane comunque inalterato rispetto al PRG vigente e all’adozione preliminare, seppure totalmente rivisto nella forma.

- Art. 25: come illustrato al punto precedente, l’articolo, ridenominato “*Aree agricole con ambiti di difesa paesaggistica*” ha conglobato anche i contenuti dell’art. 27 di prima adozione “Aree agricole di interesse secondario con ambiti di protezione paesaggistica”. Poiché nel PRG di Rabbi la difesa paesaggistica (shp Z203_P) ha luogo solo in riferimento ad alcune aree agricole, si ritiene corretto mantenere il nesso fra i due tematismi (arie agricole-difesa paesaggistica) sia a livello di titolo dell’articolo che di collocazione all’interno della struttura delle Norme.
- Art. 27 bis: (ora art. 27) è stato corretto il refuso in cui si faceva erroneo riferimento all’art. 24, comma 14 delle Norme che, a seguito delle modifiche intervenute nell’articolato delle aree agricole, è diventato ora riferimento all’art. 23, comma 14.
- Art. 30: la rubrica dell’articolo stata modificata da “arie improduttive” in “arie ad elevata integrità e ghiacciai”; come suggerito, nell’articolo è stata inclusa anche la disciplina relativa ai ghiacciai, in conformità all’art. 28 delle Norme di Attuazione del PUP.

- Art. 32: il comma 2, confuso nella formulazione e negli scopi, è stato stralciato.
- Art. 33: l'articolo è stato radicalmente semplificato, rinviano per le definizioni, l'ampiezza delle aree di rispetto e gli interventi ammessi alla normativa provinciale vigente (art. 62 della L.p. 15/2015 e art. 9 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale).
- Art. 36: l'articolo è stato radicalmente semplificato, rinviano per le definizioni e la disciplina alla normativa provinciale vigente (art. 11 delle Norme di Attuazione del PUP e Titolo III, Capo I della L.p. 15/2015).
- Art. 40, comma 3: nella versione di adozione preliminare delle Norme di Attuazione si riscontra una sovrapposizione normativa fra i tematismi “fasce di rispetto stradale” (art. 40) e “strade” (art. 57) che genera ambiguità. I due ambiti sono stati pertanto separati, attribuendo a ciascuno la disciplina sua propria. L'articolo 40 relativo alle fasce di rispetto stradale è stato perciò completamente rivisto, come anche suggerito dal parere del Servizio gestione strade, aggiornando i riferimenti alla normativa vigente sia per l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale che in ordine ai limiti di utilizzo. Per completezza, in calce all'articolo è stata riportata la tabella C relativa alla larghezza delle fasce di rispetto stradale entro le aree specificatamente destinate all'insediamento, con l'ampiezza delle fasce delle strade la cui competenza è demandata al PRG.
- Art. 50: effettivamente il PRG non prevede Piani attuativi a fini generali, in quanto quelli un tempo presenti sono stati stralciati con la variante al Piano del 2016; l'articolo, rimasto come refuso, è stato pertanto stralciato.
- Art. 52: l'unico piano di recupero previsto dal PRG, riguardante la p.ed. 683 in località Valorz e citato al comma 3 dell'art. 52, è stato attuato nel 2010, con delibere del Consiglio comunale n. 20/2010 (Adozione del Piano di recupero) e n. 37/2020 (Approvazione del piano). Coerentemente, detto piano è stato stralciato dalla cartografia PRG in occasione della digitalizzazione, ma è rimasto come refuso all'interno delle Norme. Allo stato attuale il PRG non prevede Piani di recupero, pertanto l'art. 52 è stato stralciato.

Si evidenzia anche che, a seguito della riduzione di superficie della variante V4 (villaggio alberghiero), è stato stralciato anche l'art. 51 avente per oggetto il Piano Attuativo a Fini Speciali relativo all'area.

- Art. 52 (ma a seguito dello stralcio l'osservazione riguarda l'art. 55): per gli interventi ammessi sugli edifici esistenti nelle aree sottoposte a piano attuativo fino alla stipula della convenzione si fa mero rinvio all'art. 49, comma 2 della L.p. 15/2015.
- Art. 56: la norma relativa all'area compresa nel Parco Nazionale dello Stelvio è stata verificata, senza riscontrare incongruenze.
- Art. 57: come già rilevato rispetto all'art. 40, nella versione di adozione preliminare delle Norme di Attuazione si riscontra una sovrapposizione normativa fra i tematismi “fasce di rispetto stradale” (art. 40) e “strade” (art. 57) che genera confusione. I due ambiti sono stati pertanto separati, attribuendo a ciascuno la disciplina sua propria. L'art. 57 relativo alle strade è stato perciò completamente rivisto e aggiornato, ivi compreso l'improprio riferimento alle strade rurali e forestali (comma 5), le quali sono disciplinate dal successivo art. 58.
- Art. 69, comma 1: per la definizione di “costruzione o fabbricato” viene fatto rinvio all'art. 3, comma 1, lettere s) e t) della L.p. 15/2015.

- Art. 70: si è ritenuto opportuno mantenere invariato il titolo dell’articolo, in quanto sono stati aggiunti diversi commi inerenti la tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (si veda in questa stessa relazione il paragrafo Beni architettonici, beni archeologici) e pertanto il titolo “categorie di intervento”, che è ora riferito al solo comma 1, sarebbe apparso riduttivo.

Il comma 1 è stato integrato con le categorie “demolizione”, “nuova costruzione” e “ristrutturazione urbanistica”; viene peraltro specificato che la categoria della ristrutturazione urbanistica non è prevista dal PTIS di Rabbi (e quindi non è disciplinata).

Dalla categoria “restauro” è stato stralciato il riferimento all’ammissibilità di opere comprese nella categoria M2 “manutenzione straordinaria”.

La categoria di intervento “demolizione e ricostruzione” è stata ricondotta alla categoria “ristrutturazione edilizia”, in conformità all’art. 77, comma 1, lett. e) della L.p. 15/2015. I contenuti del relativo paragrafo descrittivo, nel caso in cui riguardavano interventi di demolizione con ricostruzione, sono stati ricondotti alla categoria ristrutturazione edilizia; nel caso in cui riguardavano interventi di sola demolizione, sono divenuti parte dei contenuti della categoria di intervento della demolizione. Tutto ciò in via transitoria, in attesa che venga predisposta una variante al PRG di aggiornamento della cartografia e delle schede delle unità edilizie.

Inoltre, benché non segnalato nel parere, il termine “unità minima di intervento”, ove presente, è stato sostituito con “unità edilizia”, in conformità all’art. 3, comma 1, lett. u) della L.p. 15/2015.

- Art. 74: al comma 10 per la definizione di “volume tecnico” è fatto rinvio all’art. 3, comma 1, lett. y) della L.p. 15/2015.

Al comma 14 si è evidenziato che la realizzazione di soppalchi è ammessa nei limiti stabiliti dalle norme di zona in ordine al numero di piani, all’altezza massima e alla Sun degli edifici.

Al comma 17, per gli spazi a parcheggio negli insediamenti storici e relative deroghe dall’obbligo si rinvia all’art. 60 della L.p. 15/2015 e al Titolo II, Capo III del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Sistema della viabilità (parere di competenza congiunto del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e del Servizio Gestione Strade del 4 maggio 2020, ad integrazione del Verbale della conferenza di pianificazione)

Rispetto ai punti 1 e 2 del parere, relativi all’interferenza di alcune varianti con le fasce di rispetto stradali, i suggerimenti e le raccomandazioni riguardanti la fase di progettazione degli interventi trovano riscontro nei contenuti dell’art. 40 “Fasce di rispetto stradali” delle Norme di Attuazione.

In merito al punto 3 del parere, relativo alla variante V4 (villaggio alberghiero), la prescrizione di evitare nuovi innesti sulla S.P. 86 è stata recepita aggiungendo un apposito punto agli indirizzi progettuali di riferimento relativi all’area (art. 18, comma 8 delle Norme).

In merito al punto 4 del parere, relativo alla variante V15 riguardante il parcheggio di attestamento per il Parco dello Stelvio, la raccomandazione di adeguare, contestualmente alla realizzazione dell’opera,

l'intersezione della strada comunale di servizio con la S.P. 86 è stata recepita aggiungendo un apposito paragrafo agli specifici riferimenti normativi che vincolano l'intervento (art. 45, comma 7 delle Norme).

Relativamente ai punti 5, 6, 7 e 8 del parere, riguardanti aspetti di ordine generale (autorizzazioni da acquisire, modalità di progettazione degli interventi ecc.), essi trovano rispondenza nei riferimenti legislativi ai quali rinviano le Norme di Attuazione del Piano agli articoli 40 (Fasce di rispetto stradale) e 57 (Strade).

Relativamente al punto 9, si evidenzia che il tracciato della pista ciclabile denominata “ciclovia di Rabbi” presenta ancora ampi margini di incertezza soprattutto nel primo e nel secondo dei tre tratti in progetto, a causa di problematiche di carattere idrogeologico, di dislivelli elevati ecc. In attesa di maggiori certezze in tal senso ed anche in considerazione del fatto che l'adozione definitiva del Piano non prevede per legge la possibilità da parte degli interessati di presentare eventuali osservazioni in merito, si ritiene preferibile in questa fase non individuare in cartografia il tracciato della pista ciclabile in questione. Del resto, come disposto dalla L. p. 12/2010, “*la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili o ciclopedonali è ammessa anche in assenza di specifiche previsioni urbanistiche, se ricompresi nella sede stradale o se di larghezza inferiore a 3 metri complessivi*”.

In merito al punto 10, l'art. 2 delle Norme di Attuazione è stato integrato con il comma 12 relativo alla predisposizione di spazi di ricovero delle biciclette negli edifici pubblici e di interesse pubblico.

3. ALLEGATI:

- **VERBALE n. 19/2020 CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE del 07 aprile 2020 – PAT Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**
- **Parere di competenza congiunto del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e del Servizio Gestione Strade del 4 maggio 2020**



Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 19/2020 DEL 07 APRILE 2020

OGGETTO: COMUNE DI RABBI: Variante generale al Piano regolatore generale - Rif.to delib. Consiglio comunale n. 32 dd. 30 ottobre 2019 – adozione preliminare - (prat. 2775)

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, “Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale”;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, “Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale”;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, “Legge provinciale per il governo del territorio”;
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, “regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

L'anno 2020, il giorno 07 del mese di aprile alle ore 11.00 si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 165092 di data 12 marzo 2020, successivamente integrata con nota prot. 194438 di data 02 aprile 2020, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la conferenza di pianificazione è stata convocata in “videoconferenza” con il sistema in uso presso la Provincia autonoma di Trento.

I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi al link meet.google.com/bqk-jcgd-une con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app “meet” di Google, di microfono e telecamera.

I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione, dal Presidente della Conferenza e dichiarano di essere soli nella stanza dalla quale sono collegati.

Si è quindi preso atto delle presenze (a tal fine farà fede la videoregistrazione della conferenza effettuata con la modalità “registra riunione” del sistema meet di Google) e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Sig. Lorenzo Cicolini	Comune di Rabbi	Sindaco	
Sig. Silvio Rossi	Comune di Rabbi	Segretario comunale	
Arch. Daniele Bertolini	Comune di Rabbi	Progettista	

	Comunità della Val di Sole	Parere	Prot. n. 199276 del 06/04/2020
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione Ufficio gestione risorse idriche ed energetiche	Parere	Prot. n. 197913 del 06/04/2020
	Servizio Prevenzione Rischi e Cue	Parere	Prot. n. 182831 del 27/03/2020
	Servizio Bacini Montani	Parere	Prot. n. 203807 del 09/04/2020
	Servizio Geologico	Parere	Prot. n. 192832 del 02/04/2020
	Servizio Foreste e Fauna	Parere	Prot. n. 199600 del 07/04/2020
	Servizio Agricoltura	Parere	Prot. n. 185616 del 27/03/2020
	Soprintendenza per i Beni Culturali	Parere	Prot. n. 202289 del 08/04/2020
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie		
	Servizio Gestione Strade		
	Servizio Turismo e Sport	Parere	Prot. n. 195510 del 03/04/2020
	Appa	Parere	Prot. n. 158415 del 10/03/2020
	Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette	Funzionario delegato	Prot. n. 198208 del 06/04/2020
	Servizio Artigianato e Commercio	Parere	Prot. n. 215652 del 17/04/2020
Arch. Sara Sbetti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore	
Arch. Angiola Turella	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Presidente	
Ing. Guido Benedetti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio		
Arch. Daria Pizzini	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio		

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di

convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 11.10.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30 ottobre 2019, pervenuta in data 18 dicembre 2019, il Comune di Rabbi ha adottato in via preliminare la variante generale al proprio PRG.

In sede di Conferenza di pianificazione il Sindaco richiama sinteticamente gli obiettivi e i temi principali della variante al PRG in esame che, riprendendo e approfondendo alcuni dei contenuti già proposti in fase di approvazione della vigente Variante al PRG, è finalizzata ad aggiornare lo strumento urbanistico rispetto alle modifiche introdotte dalla I.p. n. 15/2015 e dal Regolamento urbanistico – edilizio provinciale di cui al D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) e a introdurre alcune previsioni urbanistiche sul territorio comunale, in parte in accoglimento di istanze di privati e in parte di iniziativa pubblica. Gli aspetti principali che caratterizzano le scelte urbanistiche condotte sono la limitazione del consumo del suolo, e la proposta di una disciplina di salvaguardia del sistema delle aree agricole e delle attività zootecniche della Val di Rabbi rispetto alle coltivazioni intensive, al fine di tutelare il valore ambientale e paesaggistico del territorio comunale, in parte compreso nel perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio.

Il Sindaco evidenzia peraltro che è stata avviata la pianificazione complessiva relativa ai nuclei di antico insediamento, al fine di aggiornarne la disciplina sia sotto il profilo normativo, sia relativamente alla cartografia e all'informatizzazione dei dati territoriali.

A integrazione di tale introduzione, il progettista del piano osserva che con la Variante al PRG in esame, oltre a provvedere all'adeguamento alla disciplina urbanistica provinciale sopra richiamata, si introducono alcune modifiche puntuali alle norme di attuazione, confermandone tuttavia l'impianto complessivo vigente. Il progettista evidenzia poi come le varianti urbanistiche puntuali proposte interessino prevalentemente il settore turistico – ricettivo, che sul territorio comunale appare fortemente connesso al settore agricolo, nonché la riqualificazione dei centri abitati, con iniziative che si inquadrono nei principi del Piano per la mobilità sostenibile per la Val di Rabbi e del Parco Nazionale dello Stelvio, e che valorizzano parallelamente le altre risorse del territorio comunale, in primo luogo legate alla presenza dell'impianto termale.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della I.p. n. 15/2015

La documentazione di piano comprende un allegato denominato “Rendicontazione urbanistica”, nel quale viene condotta la verifica di coerenza dei contenuti del piano in esame rispetto alla pianificazione sovraordinata, rappresentata dal Piano territoriale della Comunità della Val di Sole, limitatamente agli stralci già in vigore, e dal Piano Urbanistico provinciale. Viene peraltro messo in evidenza che parte delle varianti ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio.

Pur evidenziando che il piano in esame si configura come adeguamento a disposizioni normative, e che esso confermi di fatto l'assetto urbanistico del territorio comunale, il documento riporta una serie di analisi, dopo aver delineato il quadro territoriale e paesaggistico in cui è localizzato il territorio comunale.

In particolare, viene evidenziata l'assenza di effetti ambientali significativi in relazione alle caratteristiche delle nuove previsioni introdotte dal piano. Nei paragrafi conclusivi del documento viene riportato che “non si individuano impatti di particolare impegno sotto il profilo ambientale o paesaggistico-territoriale di tipo diretto, indiretto o cumulativo”.

Il documento rileva che i siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio comunale di Rabbi non risultano interessati dalle varianti introdotte, ma che alcune delle modifiche ricadono entro il perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio, limitatamente al ambiti compresi in centro abitato e quindi di competenza del PRG.

Rispetto alla pianificazione della Comunità di Valle, costituita dal Documento preliminare approvato nel 2014 e dai Piani stralcio del Commercio e delle Aree produttive, approvati rispettivamente nel 2015 e nel 2017, l'Amministrazione comunale non evidenzia elementi di interferenza. Il documento

pertanto conferma la coerenza del piano con le strategie del Documento preliminare del PTC, analizzate per “macrotemi” (identità territoriale, sostenibilità, paesaggio, contesto insediativo).

In relazione alla pianificazione provinciale vengono ripresi i contenuti dell'allegato E del PUP (strategie vocazionali, punti di forza e punti di debolezza) e, nel paragrafo specifico relativo al “Contesto ambientale, paesaggistico e territoriale”, sono schematizzati effetti significativi e criticità delle nuove previsioni rispetto agli elementi ambientali del contesto. A tal proposito il documento conclude che “la verifica di coerenza con gli indirizzi strategici del PUP per la Comunità della Valle di Sole appare sostanzialmente positiva, oppure neutra ove il piano è ininfluente rispetto alle strategie indicate” e che “le modifiche introdotte dalla Variante le modifiche comportano variazioni positive sia per i punti di forza che per quelli di debolezza descritti nell'Allegato E”.

Anche per quanto riguarda la coerenza rispetto al quadro della pianificazione comunale, il documento evidenzia la sostanziale conformità delle proposte di variante rispetto all'assetto insediativo consolidato tracciato dal PRG vigente, in considerazione della portata limitata delle modifiche rispetto all'impianto complessivo dello strumento.

Il documento di rendicontazione approfondisce il tema dell'introduzione di nuove aree edificabili, finalizzate alla realizzazione di prima abitazione (V10, V17 e V21) o al trasferimento di potenzialità edificatorie già previste da vigenti previsioni urbanistiche, all'oggi non attuate (V11, V13bis, V14bis). Le scelte effettuate sono sostanziate dalla verifica dell'inesistenza di alternative insediative, e dalla localizzazione coerente con le logiche insediative consolidate.

In un capitolo specifico viene illustrato il procedimento di compensazione compiuto per sopperire alla riduzione di 645 mq di aree agricole di pregio comportata dalla variante V10 che localizza un'area destinata a prima abitazione, mediante l'individuazione di una nuova area agricola di pregio di 2.915 mq introdotta con la previsione V18 che stralcia un'area attualmente con destinazione alberghiera in località Pracorno.

Il documento conclude che “il Piano di Variante al PRG del Comune di Rabbi, pur nella sua portata ridotta, possa concorrere a conseguire l'equilibrio territoriale, ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse nel rispetto dei valori identitari e paesaggistici, a contribuire al rilancio dell'economia locale e a rafforzare la competitività”.

In merito alla coerenza con il Piano territoriale, la Comunità della Valle di Sole ha comunicato, con nota prot. 199276 del 6 aprile 2020, quanto segue:

“La Comunità della Valle di Sole non ha approvato né ha in adozione il PTC. Sono stati approvati e sono in vigore due piani stralcio relativi al commercio e alle attività produttive.

La variante generale al PRG oggetto del presente parere non contrasta con le previsioni dei piani stralcio”.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano in esame, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al fine della necessaria verifica e integrazione dei relativi contenuti in sede di adozione definitiva.

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano, rispetto alla legenda standard provinciale, si evidenzia quanto segue:

- la documentazione di piano va integrata con la cartografia dei centri storici (stato di raffronto e finale) relativa agli Isolati n. 2, 4, 20, 45, 47 e 57 interessati dalle varianti n. V1 (isolato 57), V2 (isolato 4), V4 (isolato 47), V5 (isolato 2), V6 (isolato 4), V8 (isolato 45), V9 (isolato 2), V13 (isolato 20) e V21 (isolato 45);
- verificare l'individuazione dei manufatti storici sparsi nn. 16.17, 23.01, 13.01, 00.01, 00.02, 00.21 e 00.15 che si sovrappongono ai tematismi delle aree agricole di pregio, agricole di interesse primario, agricole di interesse secondario e bosco;
- deve essere fornito lo shp Z306_P relativo al perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio;
- l'individuazione dei manufatti e siti assoggettati a vincolo diretto (shp Z320_N o Z321_P) e dei manufatti e siti assoggettati a vincolo indiretto (shp Z302_P o Z3018_N) risulta incompleta. Per l'individuazione va fatto riferimento all'elenco fornito dalla Soprintendenza per i Beni culturali;
- il retino delle aree per impianti zootecnici deve riportare il bordo esterno, al fine di determinare l'esatto perimetro del tematismo;
- deve essere verificato il tematismo lineare della viabilità di 4° categoria esistente a monte dell'abitato di Fonti di Rabbi, poiché non si sovrappone al retino della viabilità principale poligonale;

- va corretta la campitura del retino della viabilità principale poligonale (shp F501_P), come da legenda standard (in colore bianco anziché rosso);
- le fasce di rispetto stradale della viabilità principale di 3° e 4° categoria esistente non sono correttamente rappresentate. Si ricorda che la larghezza delle fasce di rispetto, al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento, è rispettivamente di 20 m e 15 m dal limite stradale, come stabilito dalla Tabella B del Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con deliberazione n. 1427 di data 1 luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013;
- alcuni cartigli risultano di difficile lettura, sia sul formato cartaceo che pdf, (es: simbolo specifico riferimento normativo, bene ambientale, area di difesa paesaggistica, area a Parco Nazionale dello Stelvio, percorso pedonale, cave e discariche, ecc.);
- va aggiornata l'area di tutela ambientale, in corrispondenza dei perimetri dei centri storici degli Isolati n. 45 e 47 ridotti con le varianti V8 e V4 (solo se le varianti vengono accolte).
- La relazione illustrativa e le norme di attuazione (art. 6) riportano il numero errato delle particelle catastali oggetto dell'accordo urbanistico AU1.
- la cartografia relativa ai centri storici deve essere aggiornata coerentemente con le previsioni introdotte con la presente variante comprese nel relativo perimetro.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento -, nonché alla Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, i Servizi provinciali competenti in materia di tutela idrogeologica del territorio hanno fornito i propri pareri.

In via generale, si richiama quanto segue:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.
- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Il Servizio Geologico ha fornito con nota prot. 19283 di data 4 aprile 2020 il seguente parere di competenza.

“In riferimento alla Vostra nota prot. 127089 di data 25 febbraio 2020, sono stati esaminati i documenti relativi al Piano in oggetto, verificando le diverse varianti puntuali in funzione delle penalità individuate nella Carta di sintesi geologica (CSG), oggi in vigore, ed in relazione alla presenza di aree di tutela nella Carta delle risorse idriche del PUP.

E’ stata inoltre valutata la variazione di uso del suolo confrontandola con la cartografia del Rischio nel Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP).

Sono stati consultati infine sia la cartografia geologica della Provincia autonoma di Trento, sia i dati a disposizione dello scrivente Servizio, relativi ai dissesti e agli eventi franosi sul territorio provinciale, che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili sono stati utilizzati per la redazione della nuova Carta della pericolosità, non ancora in vigore, ma adottata in via preliminare dalla Giunta provinciale.

Si esprimono pertanto le seguenti considerazioni dal punto di vista geologico, che andranno inserite come prescrizioni all'interno della norma di piano.

- Variante 16: da “area commerciale” ad “area produttiva”, finalizzata all’installazione di una piccola centrale interrata a biomassa di produzione calore per il teleriscaldamento degli edifici termali. L’area è racchiusa tra il torrente Rabbies e la strada provinciale, nei pressi della chiesetta di Sant’Anna.

In considerazione di quanto previsto in norma (art. 11 ter) per le superfici fuori terra (ovvero la possibilità di realizzare una piazza pubblica) e della possibile interferenza dell’area in variante, con una pericolosità da crolli rocciosi, si ritiene che in fase di progetto debba essere approfondita la problematica tramite uno studio di compatibilità, che analizzi i fenomeni presenti ed individui le eventuali misure di mitigazione. Per le eventuali problematiche di carattere idraulico ed alluvionale, si rimanda il parere di merito alla struttura competente.

- Variante 15: da “area a verde pubblico attrezzato” a “parcheggi pubblici di progetto”. L’area si estende sulla destra orografica del torrente Rabbies ed è destinata a ospitare il parcheggio pubblico a supporto della mobilità alternativa per l’acceso al Parco Nazionale dello Stelvio. Sono previsti inoltre anche manufatti edilizi funzionali quali biglietterie, punti ristoro e pensiline.

Si segnala che parte dell’area ricade in elevata pericolosità per la Carta di sintesi geologica del PUP per criticità di carattere idraulico e per possibili processi di erosione spondale. Per quanto di competenza si ritiene opportuno mantenere In questo settore, per quanto di competenza, l’inedificabilità dell’area e comunque si rimanda a quanto indicato all’art. 2 della l.p. n. 7/2003. Per la restante area si evidenzia che un settore, quello più a monte, è esposto a possibili crolli rocciosi. Pertanto, in fase di progetto, si ritiene opportuno che gli interventi previsti siano subordinati ad uno studio di compatibilità che valuti la pericolosità suddetta e suggerisca gli accorgimenti costruttivi più idonei o le opere di protezione opportune affinché la nuova infrastruttura e gli eventuali volumi di pertinenza siano collocati compatibilmente con le criticità presenti nel sito.

- Variante 8: da “area agricola” ad “area alberghiera” e “strada in potenziamento”. L’area in variante si trova ai margini nord-est dell’abitato di Penasa, a valle di alcuni affioramenti rocciosi di paragneiss (simbolo TTP in carta geologica) appartenenti al substrato metamorfico pre-permiano. Attualmente l’area in esame è classificata a penalità leggere nella CSG del PUP, tuttavia potrebbe essere interessata da possibili crolli rocciosi con volumi di distacco anche importanti. Si ritiene pertanto opportuno che in fase di progetto la realizzazione di nuovi volumi edilizi sia supportata da un approfondimento geologico che valuti la compatibilità dell’opera, escludendo la pericolosità evidenziata.

- Variante 21: da “area agricola” e “parcheggi” ad “area di nuova espansione” e “parcheggi”. Si veda quanto espresso per la variante 8.

- Variante 4: da “area agricola” a “campeggio” con piano attuativo. L’area si colloca a valle della SP86 nei pressi dell’abitato di San Bernardo, ed è classificata per l’ambito geologico di competenza in penalità leggere nella Carta di sintesi geologica del PUP. Si osserva, tuttavia, che la stessa potrebbe essere interessata da una pericolosità per crolli rocciosi con volumi di distacco di una certa rilevanza. Per quanto di competenza, si ritiene possibile rimandare ad una fase progettuale l’approfondimento geologico sulla pericolosità evidenziata, tramite uno studio di compatibilità, che analizzi la criticità escludendola o che, eventualmente, suggerisca opportuni accorgimenti costruttivi e di difesa. Si rileva infine che l’area, sviluppandosi alla base di un conoide da debris flow, potrebbe presentare interferenze con problematiche di origine sia idraulica che valanghiva. Si rimanda quindi ai Servizi competenti per eventuali pareri di merito, relativi alla variante in esame.

- Variante 3: la variante comporta la modifica normativa (art. 24 delle norme di attuazione), che prevede la possibilità di realizzare garage interrati: considerando la vicinanza del torrente Rabbies e le criticità idrogeologiche ad esso dovute, la norma al PRG viene modificata togliendo questa possibilità e inserendo quella di edificare solo volumi fuori terra. Risulta così un ampliamento del parcheggio esistente verso valle, che a livello di variante e per gli aspetti strettamente geologici-geotecnici risulta compatibile. Si segnala, tuttavia, che l'area attualmente classificata a penalità leggere per la Carta di sintesi geologica del PUP, potrebbe presentare una possibile interferenza con la criticità da crolli rocciosi. Si suggerisce, pertanto, che in una futura fase progettuale la relazione geologica geotecnica per la realizzazione di nuovi volumi fuori terra, sia supportata da un approfondimento sulla pericolosità da crolli rocciosi che potrebbero interessare l'area, al fine di una progettazione compatibile con lo stato di pericolo eventualmente gravante sul sito.

- Variante 10: da "area agricola" a "zona residenziale di nuova espansione". L'area si trova in località Pozza ed è classificata a "penalità gravi o medie" nella Carta di sintesi geologica del PUP. Considerando però che l'area è esposta ad una possibile pericolosità da crolli rocciosi ed in virtù della nuova destinazione proposta, si ritiene che in fase di progetto debba essere redatto uno studio di compatibilità che approfondisca localmente la problematica dei crolli rocciosi in funzione di una nuova edificazione e suggerisca le eventuali opere di protezione.

- Variante 19: da parcheggio pubblico a parcheggio privato. La variante, secondo quanto indicato in relazione, viene posta come un riconoscimento dello stato reale e di diritto dei luoghi. Dal punto di vista strettamente di competenza, tuttavia, si segnala che l'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi, attualmente non evidenziata nella classificazione della Carta di sintesi geologica del PUP (penalità "gravi o medie"). L'area si trova a valle di un versante caratterizzato da affioramenti rocciosi di paragneiss (simbolo TUG in carta geologica), appartenenti al substrato metamorfico pre-permiano. Si ritiene opportuno, pertanto, che eventuali interventi edificatori, in fase di progetto, siano supportati da una verifica sulla pericolosità segnalata che definisca eventuali opere di protezione.

Dall'esame delle norme allegate al piano si riportano le seguenti considerazioni che, si auspica, possano essere d'ausilio e di supporto per individuare correttamente all'interno dei diversi articoli le norme di riferimento relative alla tutela del territorio nei confronti delle pericolosità geologiche, idrogeologiche, alluvionali e valanghive. Per quanto di competenza si segnala che:

- La Carta di Sintesi Geologica è lo strumento urbanistico del PUP attualmente in vigore e giunto all'ottavo aggiornamento (D.G.P. n. 1813 del 27 ottobre 2014); classifica il territorio provinciale in aree ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva, in aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico e in aree senza penalità geologiche.

- In data 27 ottobre 2014 con D.G.P. n. 1828 è stato approvato il settimo aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del PGUAP, che suddivide il territorio provinciale in diversi gradi di rischio (R0-R4), in funzione della pericolosità prevista e dell'uso del suolo rilevato.

- La Giunta Provinciale con deliberazione n. 1080 del 19 luglio 2019 ha adottato preliminarmente su tutto il territorio provinciale la Carta di Sintesi della Pericolosità, quale nuovo strumento urbanistico del PUP, che ha il compito di individuare le aree caratterizzate dai diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo in ragione della presenza dei pericoli idrogeologici, valanghivi, sismici e d'incendio boschivo, descritti nelle Carte della Pericolosità (articolo 10 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 e articolo 14 dalla legge provinciale 27 maggio 2008, n.5).

Per quanto sopra, si evidenzia che la Carta di Sintesi Geologica e la cartografia del rischio PGUAP sono gli strumenti normativi e cartografici attualmente vigenti, fino all'entrata in vigore della Carta di Sintesi della pericolosità, per ora adottata solo preliminarmente e non definitivamente dalla Giunta provinciale. Si ritiene quindi opportuno che le norme che accompagnano il Piano in esame (art. 38 pag. 112), siano aggiornate secondo tali indicazioni.

Infine, in riferimento alla Carta delle Risorse Idriche del PUP si suggerisce di richiamare in norma il terzo aggiornamento della cartografia approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1941 di data 12 ottobre 2018".

In sede di Conferenza di pianificazione si specifica che gli approfondimenti richiesti nel parere fornito dal Servizio Geologico devono essere richiamati integrando l'articolo delle norme di attuazione dedicato alla tutela idrogeologica del territorio, riportando l'elenco delle aree interessate da varianti puntuali per le quali è richiesto lo studio di compatibilità in fase di rilascio del titolo edilizio. In alternativa, in corrispondenza delle interessate da osservazioni, in cartografia può essere apposto il tematismo di rinvio a specifico riferimento normativo.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Prevenzione e rischi ha fornito il seguente parere, con nota prot. 182831 del 26 marzo 2020.

“Con riferimento alla Vostra richiesta di parere, trasmessa con nota pari oggetto prot. n. S013/2020/127089/18.2.2-2019-348/AT di data 25 febbraio 2020, si comunicano le valutazioni relative alle seguenti proposte di variante:

n. VAR. PRG	PARERE
4	<p>La prevista area a campeggio è in parte soggetta a pericolo valanghe (<i>pericolosità residua</i>, secondo gli studi per la nuova Carta della pericolosità preadottata); la zona, interessata dagli effetti della valanga denominata “Val Nigolaia”, è attualmente difesa da opere di ritenuta del manto nevoso – reti da neve – installate in zona di distacco.</p> <p>La richiesta di modifica alla destinazione d’uso, con riferimento alla metodologia adottata per la realizzazione della <i>Carta di rischio</i> del PGUAP., genera inoltre, in parte della variante, un rischio “R3 – elevato”. Il parere NEGATIVO potrà pertanto essere rivisto in seconda adozione in seguito alla redazione di uno studio di compatibilità, che analizzando nel dettaglio il fenomeno valanghivo atteso, possa escludere il coinvolgimento delle strutture previste dagli effetti della valanga o, in alternativa, individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le misure gestionali atte a consentire l’utilizzo delle stesse in condizioni di sicurezza.</p>
15	<p>L’area a parcheggio (che peraltro si affianca ad una già esistente) è potenzialmente soggetta a pericolo valanghe (<i>bassa pericolosità</i>, secondo gli studi per la nuova Carta della pericolosità preadottata); la variante è ritenuta compatibile con la presenza di tale tipologia di fenomeno in quanto, per la gestione delle situazioni di potenziale pericolo che potrebbero venirsi a creare in condizioni di eccezionale innevamento sul territorio, è operativa sul territorio del Comune di Rabbi una <i>Commissione Locale Valanghe</i>, istituita ai sensi all’art. 5 della L.P. 27 agosto 1982. n°21.</p>

Si ritiene infine che le restanti proposte di variante risultino compatibili con le numerose zone interessate da pericoli di natura valanghiva presenti sui ripidi versanti della valle di Rabbi, quindi, facendo salve le prescrizioni di cui sopra, si esprime, per quanto di competenza, parere positivo sulla variante al Piano Regolatore Generale in questione”.

In sede di Conferenza di pianificazione si evidenzia all’Amministrazione comunale l’opportunità di prendere contatti con il Servizio prevenzione rischi, al fine di individuare i presupposti per eventuali modalità di difesa dell’area, da considerare nello studio di compatibilità richiesto.

Il Servizio Foreste e fauna, con nota prot. 199600 del 7 aprile 2020, osserva quanto segue:.

“Esaminati gli elaborati, si comunica che riguardo alla valutazione del rischio nonché alle nuove previsioni urbanistiche, è stato verificato che non vi sono ambiti di competenza in quanto le nuove previsioni non interferiscono con ambiti boscati, né aree soggette a pericolo incendi”.

L’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia (APRIE) ha fornito il seguente parere con nota prot. 197913 del 6 aprile 2020.

“Con riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e ss.mm., e alla nota prot. 324410 inviata del 19 giugno 2015 relativa alla nuova metodologia di istruttoria condotta dalla scrivente Agenzia, per quanto di competenza, nulla si segnala sul documento di verifica preliminare del rischio idrogeologico prodotto dal sopraindicato Comune.

Si rinvia in ogni caso per tutte le varianti PRG in oggetto al parere di merito espresso dalle strutture competenti in materia di pericolo, anche con riferimento ai contenuti della nuova Carta di sintesi della pericolosità preadottata con delibera della G.P. n. 1080 di data 19 luglio 2019”.

In via collaborativa si riportano le note di competenza fornite dal Servizio Bacini montani, pervenute in data 8 aprile 2020. Il parere di competenza verrà trasmesso in via ufficiale facendo seguito al presente verbale e costituirà unico riferimento in merito ai contenuti di cui tenere conto in fase di adozione definitiva del piano.

“In primis si evidenziano i seguenti aspetti di carattere generale:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d’esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l’art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito “DATI.TRENTINO.IT” - “IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP”;

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali” e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”;

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”.

Si rileva che le norme di attuazione sono carenti nei riferimenti alla tutela dei corsi d'acqua (a tal proposito si suggerisce di fare riferimento a quanto riportato nella parte introduttiva a carattere generale del presente parere).

Si specifica che l'esame delle singole varianti è stato effettuato sia sulla base della cartografia relativa alla pericolosità in vigore (Carta di Sintesi geologica e Carta della pericolosità del PGUAP) che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili presso i Servizi e utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma preadottata.

Si sottolinea che qualora nell'ambito di valutazione di una variante si demandi ad una fase di progettazione un approfondimento di carattere idrogeologico, è lo studio suddetto che deve valutare la fattibilità dell'intervento previsto, verificando, in base alle analisi effettuate, se effettivamente sussistano i presupposti per la realizzazione dell'intervento stesso.

Si rileva inoltre che è stato esaminato il documento allegato al Piano “3 - Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche” del quale si condividono i contenuti e le indicazioni previste per le singole varianti ma che va comunque integrato/modificato con le note che seguono qualora prevedano ulteriori approfondimenti o pareri che si discostano da quanto espresso nel documento medesimo.

n. VAR. PRG	PARERE
V1	POSITIVO - La variante non determina un aumento del grado di rischio: tuttavia si sottolinea che l'area è ad elevato rischio idrogeologico in base alla cartografia del PGUAP (R3) e pertanto disciplinata dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP e critica recuperabile per la CSG e quindi soggetta all'art 3 delle N.d.A. del PUP. La criticità della zona è confermata dalla nuova CSP, non in vigore ma preadottata.
V3	POSITIVO - La variante è determinata dalla modifica di un riferimento normativo, rimanendo inalterata la possibilità edificatoria di un garage; si sottolinea tuttavia che l'area è critica per fenomeni alluvionali. In base alla cartografia attuale è individuata quale 'area critica recuperabile' della CSG e pertanto qualsiasi intervento è soggetto all'art 3 delle N.d.A. del PUP. La nuova CSP, non in vigore ma preadottata, conferma la criticità dell'area. La fase progettuale pertanto deve essere supportata da un approfondimento idrologico – idraulico che valuti la compatibilità dell'intervento con la pericolosità gravante sull'area, tenendo conto anche dei diversi gradi di pericolosità che interessano le porzioni del lotto.
V4	NEGATIVO - Per quanto riguarda gli aspetti legati alle problematiche torrentizie si evidenzia che l'area è critica per la presenza del rio Val Nigolaia. Tale criticità è evidenziata sia dalla cartografia in vigore (CSG e PGUAP) che da dalla CSP, non in vigore ma preadottata. Indipendentemente dai diversi gradi di penalità che caratterizzano l'area di variante si ritiene che il cambio di destinazione urbanistica proposto debba essere supportato, in fase di pianificazione, da un approfondimento idrologico - idraulico che valuti la compatibilità della variante con la pericolosità dell'area. Si evidenzia tuttavia che parte della variante è ad elevata pericolosità della CSG per problematiche valanghive e pertanto in contrasto con la disciplina dell'art 2 delle N.d.A. del PUP che non ammette in essa trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Si evidenzia altresì che la destinazione a 'campeggio' in relazione all'area ad elevata pericolosità determina un grado di rischio R4.

V10	POSITIVO - Si evidenzia tuttavia che l'area presenta delle criticità di carattere idraulico sia per gli impluvi del versante che per il torrente Rabbi, come evidenziato dalla nuova CSP non in vigore ma preadottata. Pertanto la fase progettuale deve essere supportata da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V12	POSITIVO - Si evidenzia tuttavia che l'area presenta delle criticità di carattere idraulico come evidenziato dalla nuova CSP non in vigore ma preadottata. Pertanto eventuali interventi in fase progettuale devono essere supportati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V14	POSITIVO - Si evidenzia tuttavia che l'area presenta delle criticità di carattere idraulico come evidenziato sia dalla cartografia in vigore (CSG e PGUAP) che dalla nuova CSP non in vigore ma preadottata. Pertanto eventuali interventi in fase progettuale devono essere supportati da una valutazione di compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Si evidenzia che una piccola parte della variante ricade in area ad elevata pericolosità della CSG e pertanto disciplinata dall'art 2 delle N.d.A. del PUP. Inoltre eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..
V15	POSITIVO - Si evidenzia tuttavia che l'area presenta delle criticità di carattere idraulico come evidenziato sia dalla cartografia in vigore (CSG e PGUAP) che dalla nuova CSP non in vigore ma preadottata. Pertanto eventuali interventi in fase progettuale devono essere supportati da una valutazione di compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Si evidenzia che una parte della variante ricade in area ad elevata pericolosità della CSG e pertanto disciplinata dall'art 2 delle N.d.A. del PUP e una parte in area critica recuperabile disciplinata dall'art 3 delle medesime norme. Inoltre eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..
V16	POSITIVO - Si evidenzia tuttavia che l'area presenta delle criticità di carattere idraulico come evidenziato dalla nuova CSP non in vigore ma preadottata. Pertanto eventuali interventi in fase progettuale devono essere supportati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V17	POSITIVO - Si evidenzia tuttavia che l'area presenta delle criticità di carattere idraulico come evidenziato dalla nuova CSP non in vigore ma preadottata. Pertanto eventuali interventi in fase progettuale devono essere supportati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

Arene protette

In sede di Conferenza di pianificazione, il funzionario delegato dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette riporta le osservazioni di competenza in particolare in merito alla coerenza tra le previsioni introdotte con la Variante al PRG di Rabbi i contenuti del Piano del Parco dello Stelvio, adottato in prima istanza.

Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette evidenzia che in via generale il piano in esame appare conforme con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio del Parco.

In merito alle norme di attuazione si segnala che l'art. 5 ter delle norme di attuazione va modificato nei commi 1 e 2 che non sono corretti, questi commi vanno sostituiti con la seguente formulazione:

"Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un' incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (I.P. 11/2007 e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con D.P.P. n.50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012."

In merito alle previsioni di variante, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette osserva che la variante 6.bis prevede un ampliamento delle possibilità edificatorie su una particella che in parte non è classificata come "insediamento consolidato" nel Piano di Parco adottato. Dal punto di vista tecnico non si rilevano problemi, risolvendo tale criticità in sede di seconda adozione, evidenziando tuttavia che durante il regime di salvaguardia potrebbero esserci problemi nel rilascio del nullaosta.

Lo stesso viene segnalato in merito alla variante 7.bis, che prevede un ampliamento dell'area inquadrata come "insediamento consolidato" nel Piano di Parco adottato.

Viene infine segnalata un'incongruenza, alle varianti 6 a e 6b, per le quali pare siano indicati numeri errati di particelle catastali (p.ed. 1241 e 1367 al posto di 1641 e 1367).

Aree agricole e aree agricole di pregio

Il Servizio Agricoltura ha fornito il seguente parere di competenza in data 27 marzo 2020, prot. 185606, del quale viene data lettura in sede di Conferenza di pianificazione:

"In riferimento alla proposta di PRG in oggetto e per quanto di competenza dello scrivente Servizio – si comunica quanto segue.

Relativamente alle norme di attuazione:

- all'art. 24 (aree agricole di interesse primario) il comma 8 vieta il cambio di destinazione per gli edifici costruiti in tali aree dopo l'adozione del P.R.G. (15 gennaio 1999). Qualora le aree siano individuate come agricole anche dal PUP, il corretto termine temporale è il 10 aprile 1993, secondo quanto stabilito dalla legislazione provinciale; analoga osservazione vale sul successivo comma 9 e per l'art. 25 comma 5;
- all'art. 27 bis (aree agricole di pregio) comma 6 si segnala un refuso, nel riferimento al comma 14 dell'art. 24, che non esiste.

Relativamente alle varianti proposte:

- si esprime parere sfavorevole sulla variante V11, che vorrebbe incuneare una destinazione ricettiva commerciale e abitativa al centro di un polo con ben 3 zone a destinazione zootecnica. Oltre alla discontinuità territoriale che verrebbe così creata, la scelta di porre nuovi edifici residenziali e nuove attività turistiche commerciali così ravvicinate a stalle andrebbe sempre evitata. Si ricorda che invece l'attività agrituristica, alle condizioni previste dall'art. 81 del regolamento urbanistico provinciale, può essere comunque intrapresa;
- si esprime parere favorevole sulle altre varianti, inclusi alcuni piccoli stralci di aree agricole non di pregio, in parte compensati da un modesto incremento di aree agricole di pregio".

In merito ai contenuti del sopra citato parere, l'Amministrazione comunale chiarisce che la modifica V11 è stata introdotta su iniziativa degli attuali proprietari, al fine di recuperare un edificio non più funzionale all'attività zootecnica. Si prende atto che la previsione si configura come ratifica dello stato dei luoghi, ma, in via generale, si richiama come le nuove previsioni insediative debbano in ogni caso assicurare le distanze igienico sanitarie da insediamenti zootecnici.

Per quanto riguarda la disciplina delle aree agricole, oggetto di modifica normativa introdotta con la variante in esame in recepimento di un provvedimento specifico adottato dal Consiglio comunale, se ne condivide l'obiettivo di protezione paesaggistica delle superfici prative, nell'ambito di un progetto di valorizzazione dell'intero territorio. Si richiama la necessità di sostenere l'apparato normativo proposto con adeguate motivazioni paesaggistiche, disciplinando esclusivamente aspetti di rilevanza edilizia e urbanistica.

Sistema insediativo

Come anticipato in premessa, con la variante al PRG in esame le previsioni del PRG vigente vengono aggiornate rispetto a richieste pervenute dai censiti, adeguando il sistema insediativo del territorio comunale sia mediante la proposta di modifiche urbanistiche puntuali, sia inquadrando le nuove previsioni in specifici accordi urbanistici.

Nuove previsioni residenziali e turistico-ricettive

In sede di Conferenza di pianificazione viene approfondito il tema relativo alle esigenze di prima abitazione, a cui il piano in oggetto risponde mediante l'individuazione di nuove aree residenziali. Il piano in esame interviene poi sul sistema delle attrezzature turistico-ricettive, verificando le previsioni attuali e implementandole con proposte che fanno seguito a nuove iniziative imprenditoriali.

Rispetto alle due tematiche, in riferimento agli approfondimenti presentanti nella relazione illustrativa e nella rendicontazione urbanistica allegati alla documentazione di piano, richiamando peraltro i contenuti dell'articolo 18 della l.p. n. 15/2015 relativo alla limitazione del consumo di suolo, appare necessario che sia condotta una verifica in merito all'impossibilità di rispondere alle

sopra richiamate esigenze abitative e ricettive mediante il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, considerato peraltro gli obiettivi di tutela del patrimonio ambientale, e in particolare prativo, sottesi alla presente variante al PRG.

Si prende atto di quanto espresso in Conferenza di pianificazione dall'Amministrazione comunale, che precisa come, rispetto alle nuove aree destinate a residenza, sia stata condotta nei confronti dei richiedenti la verifica della sussistenza dei requisti di cui all'articolo 87, comma 4, lett. a) della l.p. n. 15/2015, evidenziando inoltre come la localizzazione delle nuove previsioni confermi il disegno insediativo attuale, ponendosi in continuità con il tessuto consolidato. Il progettista del piano evidenzia che in cartografia le aree oggetto di tale tipo di previsione siano state assoggettate al tematismo di specifico riferimento normativo all'articolo... delle norme di attuazione.

Rispetto all'implementazione delle dotazioni ricettive sul territorio comunale, l'Amministrazione comunale richiama una valutazione già condotta in tempi recenti in merito all'applicabilità del modello dell'"albergo diffuso" alle caratteristiche del patrimonio immobiliare della Val di Rabbi, che è tuttavia risultato di difficile attuazione per la complessità del sistema di soggetti da coinvolgere. Il progettista del piano sottolinea poi che le previsioni per nuove aree ricettive introdotte con la variante in esame sono condotte ricorrendo a specifici accordi urbanistici o a strumenti attuativi che coinvolgono manufatti compresi nei centri storici, proponendone il recupero a fronte di interventi tesi a implementare dotazioni infrastrutturali del territorio comunale attualmente ritenute inadeguate. Viene infine richiamato come con la variante in esame, a fronte di tali nuove previsioni, siano state stralciate zonizzazioni alberghiere non concretizzate.

Sotto il profilo urbanistico, in merito alle previsioni ricettive si evidenzia in via generale che i ragionamenti vanno in ogni caso sostanziati con la proposta di opportuni indici insediativi, al fine di assicurare la coerenza dei nuovi volumi con le tipologie insediative locali.

Relativamente alla previsione relativa alla nuova area a campeggio prevista con la variante V4 in località Poz, si fa rinvio al parere fornito dal Servizio Turismo e sport per quanto riguarda la corretta classificazione dell'attività ricettiva. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, prendendo favorevolmente atto della proposta di coinvolgere un manufatto storico in un'operazione che implementa il sistema ricettivo locale, si richiede che siano approfondite le modalità di realizzazione degli eventuali nuovi volumi. Le modalità insediative da privilegiare non devono pertanto configurarsi come riproposizione di tipologie vernacolari, perseguitando al contrario una progettazione complessiva del sito mediante il ricorso a un linguaggio architettonico di riconoscibile contemporaneità, e che tenga in ogni caso conto dei rapporti percettivi con il limitrofo insediamento storico, da valorizzare nella sua autenticità.

Rispetto alle previsioni introdotte con la variante al PRG in esame, il Servizio Turismo e sport ha fatto pervenire in data 3 aprile 2020 con nota prot. 195510 le seguenti osservazioni:

"Per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si segnalano i seguenti aspetti, relativi alle norme di attuazione:

- art. 20, Aree per campeggi. Correttamente il comma 1 richiama il rispetto della normativa provinciale in vigore. Al comma 5 però vengono ammesse due tipologie non contemplate nella normativa vigente l.p. n. 19 del 4 ottobre 2012: quindi si valuti la necessità di inserire esclusivamente le tipologie ammesse modificando di conseguenza i vari commi.

Relativamente alla cartografia, in località San Bernardo è prevista la trasformazione di un'area, compresa attualmente in centro storico, e in parte destinata ad "area agricola secondaria" e "area agricola primaria", in "area per campeggio".

Si ritiene che la superficie destinata a campeggio risulti insufficiente per poter svolgere tale attività, alla luce delle dotazioni richieste dalla normativa sulla ricettività turistica all'aperto.

Peraltro, dalla scheda "Elenco delle varianti" si evince che non è intenzione di realizzare un campeggio, bensì un "piccolo insieme di edifici che si richiamano alla tradizione costruttiva locale". Questa tipologia è annoverata nel cosiddetto villaggio albergo da far ricadere all'interno della "zona alberghiera di nuova formazione", con piano attuativo a fini speciali.

Si suggerisce di individuare in cartografia con asterisco i rifugi alpini e/o escursionistici presenti sul territorio comunale.

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla Variante al PRG del Comune di Rabbi subordinatamente alle indicazioni riportate".

Previsioni urbanistiche relative ad accordi urbanistici

Facendo seguito alla verifica delle dotazioni di infrastrutture di interesse pubblico sul territorio comunale, in particolare relative al sistema viabilistico dei parcheggi, l'Amministrazione comunale ha introdotto specifiche previsioni di accordi urbanistici ai sensi dell'articolo 25 della l.p. n. 15/2015.

Rispetto a tali previsioni, si evidenzia in generale che l'eventuale demolizione di edifici compresi negli insediamenti storici non è inquadrabile negli obiettivi di riqualificazione urbana che consentono l'applicazione della disciplina della compensazione urbanistica e l'individuazione di crediti edilizi. quanto segue. I contenuti degli accordi urbanistici vanno pertanto rivisti, escludendo che la demolizione del manufatto compreso nel centro storico possa generare crediti edilizi da trasferire su differente sedime e invece rapportando le previsioni proposte e le ricadute pubbliche in termini di interesse pubblico che andrà adeguatamente motivato.

- Accordo urbanistico AU1: con le varianti V6 e V6bis in fregio all'abitato di Serra viene individuata una nuova area a parcheggio, su cui insiste un manufatto in stato di degrado, che viene ceduta dai privati al Comune al fine della realizzazione di un parcheggio pubblico, in cambio del trasferimento della SUN corrispondente al manufatto esistente su un'area residenziale satura di proprietà del richiedente p.ed. 1637 CC Rabbi), incrementandone l'indice urbanistico al fine di attuare un intervento di ristrutturazione della per adibirla a struttura ricettiva. Rispetto a tale previsione, si evidenzia che devono essere corretti e verificati i numeri delle particelle catastali interessate dall'accordo urbanistico riportati nella relazione illustrativa e all'articolo 6 delle norme di attuazione.

- Accordo urbanistico AU2: l'accordo urbanistico introdotto con la variante V8 e disciplinato dall'articolo 18 delle norme di attuazione è finalizzato ad individuare una nuova area alberghiera a monte del nucleo storico di Penasa, implementandone i parametri edificatori con la SUN relativa all'edificio di cui alla p.ed. 506/3, compreso nel centro storico e assoggettato alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia, del quale si prevede la demolizione. Contestualmente il richiedente cede al Comune una fascia di terreno di 5 m di larghezza in fregio alla viabilità esistente, per permetterne il potenziamento.

Sotto il profilo urbanistico, si rende inoltre necessario sostanziare in maniera puntuale l'interesse pubblico sotteso a tale accordo urbanistico.

Rispetto alla previsione per la nuova area alberghiera, si evidenzia la particolare localizzazione del sito, in fregio al pregevole nucleo storico, esposto ad ampie visuali. Si richiede pertanto la puntuale verifica dei parametri edificatori proposti per l'area alberghiera, al fine di perseguire il corretto inserimento del nuovo edificio, per il quale dovranno essere riprese tipologie insediative consolidate; si chiede inoltre particolare attenzione al progetto degli spazi aperti e delle pertinenze.

Inoltre, coerentemente con quanto indicato nella relazione illustrativa, al fine di una maggior chiarezza interpretativa, la disciplina relativa all'accordo di programma AU2 dovrebbe essere riportata all'articolo 19 delle norme di attuazione relativo alle "Aree alberghiere di nuova formazione con piano di lottizzazione".

- Accordo urbanistico AU3: Le previsioni V13 e V13bis, di iniziativa pubblica, modificano i termini dell'accordo urbanistico AU3, disciplinato dall'articolo 6, comma 5 delle norme di attuazione del PRG vigente, che prevede la demolizione di un edificio a Piazzola di Rabbi (p.ed. 320/3 CC Rabbi al fine di potenziare la viabilità comunale, e il trasferimento della corrispondente SUN su una nuova area residenziale satura, al fine della realizzazione di un edificio destinato a prima abitazione. L'area residenziale satura, viene pertanto ampliata comprendendo il lotto su sarà realizzato il nuovo edificio. Si provvede contestualmente a rettificare "l'errore materiale nella cartografia vigente, consistente nella errata indicazione dei limiti di applicabilità dello specifico riferimento normativo".

Si evidenzia che l'area su cui si prevede l'ampliamento dell'area residenziale satura ricade in area agricola di interesse secondario, con vincolo di difesa paesaggistica di cui all'articolo 27, che disciplina ambiti del territorio comunale caratterizzati da "un particolare pregio paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale". Pertanto il progetto di nuova edificazione dovrà essere accompagnato da una attenta riflessione sulla tipologia insediativa, che dovrà assicurare assoluta coerenza con il contesto tutelando l'elevato valore ambientale.

- Accordo urbanistico AU4: le varianti V14 e V14bis di iniziativa pubblica sono finalizzate a localizzare una nuova area a parcheggio a Fonti di Rabbi, modificando la destinazione urbanistica di un lotto residenziale saturo, su cui insiste un manufatto in stato di abbandono, di cui si propone la demolizione. La SUN corrispondente a tale manufatto, viene trasferita su un lotto attualmente compreso in “area agricola di interesse secondario” a cui viene assegnata la destinazione di “area residenziale di espansione”, in prossimità dell’abitato di Penasa.

Nel merito della previsione, si prende atto della positiva iniziativa di valorizzazione dell’abitato di Fonti di Rabbi, da contestualizzare in una serie di interventi di riqualificazione dell’asse viario principale e dell’accesso al nucleo consolidato, ricompresi peraltro nel Fondo del paesaggio. Si raccomanda altresì che le modalità di inserimento dei nuovi volumi residenziali nell’area indicata riprenda le dinamiche insediative e i tipologie costruttive consolidate, ponendo particolare attenzione anche al progetto delle pertinenze.

- AU5: A monte del nucleo storico di Penasa viene individuata un’area residenziale di nuova espansione”, da destinare alla realizzazione di una prima abitazione, disciplinata da un accordo urbanistico, che prevede contestualmente la cessione al Comune a titolo gratuito della porzione di area destinata a parcheggio pubblico già dal PRG in vigore, ricadente sulla medesima p.f.. Si evidenzia che l’espansione residenziale ricade in area agricola di interesse secondario assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica.

Sistema delle attrezzature pubbliche e della viabilità

Alcune delle modifiche puntuali proposte con il piano in esame interessano il sistema della viabilità e degli spazi a parcheggio esistenti sul territorio comunale, che viene verificato rispetto alle esigenze attuali e rispetto allo stato di attuazione di previsioni pregresse.

Con le varianti V1, V2, V5, V9 vengono stralciate, del tutto o in parte, previsioni di aree destinate a parcheggio di progetto comprese nel perimetro dei nuclei storici diffusi sul territorio comunale. Rispetto a tali scelte urbanistiche, conseguenti a richieste di privati cittadini, si evidenzia che la documentazione di piano deve essere integrata con la verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/1968, tenendo in ogni caso conto delle particolari caratteristiche insediative del territorio comunale di Rabbi, che richiedono un’attenta valutazione della dislocazione dei servizi rispetto alle esigenze dei nuclei diffusi.

La variante V15 prevede la modifica ordinaria della destinazione urbanistica, su iniziativa pubblica, di un’area a Fonti di Rabbi, attualmente destinata a “area agricola di interesse secondario” e a “verde pubblico attrezzato”, sulla sponda destra del torrente Rabbies, al fine di ampliare la previsione di un’area a parcheggio di progetto finalizzato all’attestamento dei mezzi dei visitatori del Parco nazionale dello Stelvio.

Considerata la particolare posizione dell’area, richiamando peraltro le osservazioni formulate dai Servizi provinciali competenti in materia di tutela idrogeologica del territorio, si richiede che in fregio al corso d’acqua sia individuata anche cartograficamente una fascia a verde, che funga anche mitigazione percettiva dell’area a parcheggio.

Altre varianti puntuali che interessano il sistema dei parcheggi presenti sul territorio comunale sono la V19, con cui viene modificata la destinazione urbanistica di un’area in località Tomasi a Pracorno, da “area a parcheggio pubblico” ad “area a parcheggio privato di progetto”, prendendo atto della mancata attuazione della previsione, e la V20, con cui l’Amministrazione comunale individua una nuova area a parcheggio pubblico di progetto in luogo di un’area residenziale di nuova espansione di cui un privato ha richiesto lo stralcio.

Rispetto a tali previsioni, pur non evidenziando particolari criticità sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali

Con la variante in esame l’Amministrazione comunale propone l’adeguamento degli indici urbanistici del proprio PRG alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio della I.p. n. 15/2015.

Rispetto a questo tema, la relazione di piano riporta i ragionamenti che hanno condotto all’applicazione dei nuovi parametri, che vengono ripresi negli specifici articoli delle norme di attuazione anche sulla base di dati estratti dalle tipologie ricorrenti sul territorio comunale.

Tali indici appaiano coerenti in via generale con le caratteristiche del tessuto insediativo esistente, e analoghi a quanto introdotto da PRG di Comuni che presentano modalità pianificatorie comparabili con quelle del Comune di Rabbi.

Programmazione urbanistica del settore provinciale

In data 14 aprile 2020 il Servizio artigianato e commercio ha fornito il seguente parere di competenza (prot. 215652).

“(...) Relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nella parte IV delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1° luglio 2013 e ss.mm.

Si richiedono i seguenti aggiornamenti:

- art. 92: dopo il comma 2, aggiungere il seguente “comma 2bis. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 118, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15”.

- art. 94: il Piano stralcio per la disciplina dell’attività commerciale della Comunità della Valle di Sole con l’articolo 8, comma 1, delle norme di attuazione ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all’ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n.8 dell’allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013. Si invita pertanto l’Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all’ingrosso, esercitato in modo autonomo senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell’articolo 8, comma 1, del Piano stralcio della Comunità della Valle di Sole.

- art. 95, comma 3: aggiungere il seguente comma: “Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l’impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore provinciale.

- art. 96, comma 3: sostituire il comma 3 con il seguente: “comma 3. Nelle zone miste, subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi del capo III del titolo II della legge urbanistica provinciale, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere c) e d) del punto .2 e alle lettere a), b) e c) del punto 3.3. dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq per ogni metro quadrato di superficie di vendita”.

- art. 100: nel titolo le parole “di edifici esistenti e in aree da bonificare” vanno sostituite con le seguenti “di edifici dismessi da riqualificare”. Nel comma 1 le parole “di contesti edificati esistenti” vanno stralciate. Le parole “utilizzando edifici esistenti” vanno sostituite con le seguenti: “utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico”.

Beni architettonici, beni archeologici

La Soprintendenza per i Beni Culturali ha fornito con nota prot. 202289 di data 8 aprile 2020 le osservazioni di competenza in merito ai contenuti del piano in esame.

“(...) visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza e in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Nelle norme di attuazione del piano vi è il solo articolo *art. 31 - di protezione di manufatti e siti o beni di interesse culturale, naturale e paesaggistico* che tratta di beni culturali, ma che non prende in considerazione e spiega le diverse fattispecie di beni vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, da cui dipende un particolare iter autorizzativo per i lavori da effettuarsi su essi. Per aiutare ad individuare correttamente le tipologie dei beni vincolati ai sensi del citato decreto, si ricorda che - oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiarie vincolate - vi sono categorie di immobili di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro e la cui esecuzione risale a più di settant’anni che si intendono *ope legis* vincolati, a prescindere dall’intavolazione del vincolo; qualsiasi intervento su di essi deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, fintantoché non verrà esperita la verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del citato decreto legislativo. A questa fattispecie appartengono ad esempio le fontane, le croci, le edicole sacre insistenti su particelle di proprietà comunale, i rifugi, le malghe e gli altri manufatti storici minori, se di proprietà pubblica. Alcuni di questi elementi sono citati all’*art. 69 - Definizioni relative agli aspetti edilizi* al punto “elementi di arredo urbano” e all’*art. 77 - Riqualificazione spazi pubblici con progetti di arredo urbano*, comma 1. delle norme di attuazione, ma senza

fare alcun riferimento alla norma di tutela da cui discende l'iter autorizzativo. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, invece, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. A questa categoria appartengono tutti quegli elementi sparsi sul territorio che possiedono le caratteristiche richiamate, a prescindere dal fatto di essere evidenziate o meno nella cartografia di piano. L'art. 50 del Codice, in particolare, stabilisce che è necessaria la specifica autorizzazione del Soprintendente nel caso di spostamento del bene dalla sua collocazione originaria, ma non già quando su di esso si operi un intervento di restauro. Anche tali elementi sono solamente nominati ai citati artt. 69 e 77 delle norme di attuazione. Tutti questi beni – sia quelli tutelati ai sensi dell'art. 11 che quelli da sottoporre alla verifica di cui all'art. 12 del Codice - vanno segnalati sulla cartografia di piano con il codice shape Z318_N o Z327_P a seconda che trattasi di beni puntuali o poligonali. Si rammenta inoltre che gli immobili previsti in demolizione dai vari accordi urbanistici stabiliti nelle norme di attuazione del PRG, qualora divengano di proprietà pubblica prima della demolizione, devono essere verificati ai sensi dell'art. 12 del Codice e, qualora ottengano verifica positiva, non potranno essere demoliti.

Riguardo al citato art. 77 - *Riqualificazione spazi pubblici con progetti di arredo urbano*, si ricorda che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Pertanto per l'approvazione dei progetti di spazi pubblici o di piani attuativi in centro storico, andrà coinvolta la Soprintendenza al fine di valutarne la competenza autorizzativa.

Per quanto riguarda le Invarianti, così come definite dall'articolo 8 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (*Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale*), al comma 3 dell'articolo 5 bis delle norme di attuazione della Variante 2019 al PRG di Rabbi ne sono elencate solo alcune.

Nell'allegato D - *Elenchi di Invarianti* del PUP (aggiornato ad ottobre 2009) infatti, per quanto riguarda il Comune di Rabbi, sono indicate anche le seguenti invarianti:

Tra i "Beni architettonici e artistici rappresentativi":

- "Segheria Dalla Serra" (allegato D, p. 80, T231), dichiarata di interesse culturale con D.P.G.P. n.87 del 2 luglio 1992 e identificata dalla Soprintendenza per i beni architettonici con il numero 150.0005 (codice SBC: 5425).

Tra i "Beni ambientali", oltre alla "Via dei masi di Valorz" e al "Nucleo di Stablum" (Allegato D al PUP, p. 98, nn. 145-146), correttamente indicati nelle norme di attuazione, esistono anche alcuni opifici a forza idraulica, di grande valore demo-etno-antropologico, non elencati:

- "Segheria veneziana ad acqua alimentata dal torrente Rabbies" in località Plan (Allegato D al PUP, p. 90, n. 009), dichiarata "bene ambientale" il 9 agosto 1996, ai sensi dell'articolo 94 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

- "Segheria veneziana ad acqua alimentata dal torrente Rabbies", in località Fonti di Rabbi (Allegato D al PUP, p. 90, n. 010), dichiarata "bene ambientale" il 9 agosto 1996, ai sensi dell'articolo 94 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

- "Scalinata dei Larici monumentali" al Prà di Saent (Allegato D al PUP, p. 100, n. 163), dichiarata "bene ambientale" il 9 maggio 2008, ai sensi dell'articolo 94 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

In cartografia vanno recepite con apposita simbologia le zone di rispetto dei beni culturali ai sensi del comma 2. dell'art. 45 – Prescrizioni di tutela indiretta del D.Lgs. 42/2004. Nel comune di Rabbi vi sono i vincoli indiretti relativi al "Mulino Ruatti" a Pracorno e alla "Segheria della Serra". Tali zone di tutela indiretta dovranno essere segnate sugli elaborati grafici con il codice shape "Z302_P Vincolo indiretto manufatti e siti".

Manca inoltre l'individuazione cartografica di quasi tutti i beni sottoposti al Codice dei beni culturali e del paesaggio; sono infatti evidenziati solo la "Segheria Serra" e il "Mulino Ruatti" – inseriti erroneamente con il codice shape Z320_N che indica "Vincolo puntuale manufatto e sito" anziché con il codice shape Z301_P che delimita "Vincolo puntuale manufatto e sito" poligonale, mentre manca l'individuazione di tutti quei manufatti che sono stati dichiarati di interesse con determinazione del Dirigente (ad esempio la chiesa della Madonna di Loreto, la chiesa parrocchiale della Madonna del Caravaggio, l'edicola della Beata Vergine del Rosario e la cappella del Crocifisso), da segnalare sugli elaborati grafici con i medesimi shape files. Inoltre, i beni che devono essere sottoposti a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice- in quanto hanno vista riconosciuta la "presenza di interesse" ai sensi della L. 1089/39 – e quelli riconosciuti (o meno) come soggetti all'art. 11 del Codice, vanno segnalati sugli elaborati grafici con gli shape files Z318_N "Singolo elemento storico culturale non vincolato" e Z327_P "Elemento storico culturale non vincolato - poligonale".

A questo riguardo si comunica che, per quanto riguarda i dipinti murali devozionali situati sulle facciate di edifici privati, solo due sono stati inventariati nel 1983 dal *Centro di catalogazione e inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino*: il primo eseguito sulla facciata del Mulino Ruatti a Pracorno

(Menapace 1983, OA / 43300), l'altro sul prospetto principale di una casa in località Crespion a Piazzola (Floris 1983, OA / 43307).

Da un censimento effettuato nel 2009 da Elisa Podetti, da Alberto Mosca e da Salvatore Ferrari su incarico dell'Associazione culturale "Le Meridiane" di Monclassico", sono stati rilevati altri sei dipinti votivi: due a Pracorno, uno in località Tassè, due a San Bernardo, di cui uno eseguito nel 1997 sulla facciata della canonica, e uno a Piazzola (cfr. *Pitture votive in Val di Sole – III parte. Da Rabbi al Mezzalone*, in *Il silenzioso rintocco delle ore a Monclassico e Presson*, a cura dell'associazione culturale "Le Meridiane", s.l. 2008 [ma 2009], vol. V).

Per quanto riguarda le meridiane dipinte, Alberto Mosca ne ha censite due in Val di Rabbi: una ottocentesca su un edificio privato in località Tassè; l'altra settecentesca su una casa che fu residenza dei conti Thun a San Bernardo (cfr. *Dall'alba al tramonto. Meridiane in Val di Sole – I parte. La Pieve di Malé*, in *Il silenzioso rintocco delle ore a Monclassico e Presson*, a cura dell'associazione culturale "Le Meridiane", s.l. 2004, vol. II, pp. 28-29).

Sono da segnalare, infine, per il notevole valore demo-etno-antropologico, due Crocifissi lignei, sette-ottocenteschi, con gli strumenti della Passione di Cristo, localizzati a bordo strada: il primo in località Tassè, l'altro al centro della frazione di Ceresè. I manufatti sono stati inventariati nel 1983 dal *Centro di catalogazione e inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino*: NCT 0400043301 (SBC: 41129) e NCT 0400043306 (SBC: 38806).

La perimetrazione dei vincoli di tutela dei beni culturali deve essere riportata correttamente sugli elaborati di piano: l'area di vincolo deve essere coerente con quanto effettivamente oggetto del dispositivo di vincolo come trascritto tavolarmente. Infatti il vincolo può riguardare l'intero sedime, parte dello stesso, singole porzioni materiali, parti edificiali (quali la facciata o l'affresco, ecc.) o, viceversa, l'insieme di particelle che configura il complesso o compendio di beni (quali la chiesa con il suo sagrato, la villa con parco, ecc.). Il perimetro dell'area effettivamente vincolata deve essere contornato con il simbolo del codice shape relativo al tipo di vincolo nel caso di vincoli integrali o parziali del sedime.

Si richiede pertanto un controllo puntuale dei beni vincolati dal Codice e la loro corretta trasposizione nelle tavole di piano, seguendo gli shape file dettati dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1227 dd. 22.07.2016 e ss.mm. e le accortezze sopra menzionate. Se non si è già provveduto, per l'acquisizione dell'elenco aggiornato dei beni vincolati e tipologie di vincolo, si invita a prendere contatto con il signor Pietro Dalprà del settore Catalogo della Soprintendenza, tramite richiesta via e-mail all'indirizzo istituzionale pietro.dalpra@provincia.tn.it (tel. 0461-496631).

Nelle norme di attuazione del piano regolatore sono inseriti riferimenti normativi statali e provinciali non più in vigore: i richiami alla Legge 1089/39 e alla Commissione Provinciale ai Beni culturali sono presenti all'art. 7 - *Insediamenti abitativi. Zone esistenti satute*, comma 5, all'art. 31 - *Aree a protezione di manufatti e siti o beni di interesse culturale, naturale e paesaggistico*, comma 4, all'art. 64 - *Elaborati costitutivi del piano*, comma 5 e all'art. 70 - *Modalità di intervento sui manufatti edilizi esistenti*, laddove tratta di R4 *Demolizione-ricostruzione*. Il corretto riferimento normativo è ora il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, che ha sostituito tutto il corpo normativo precedente riferito ai beni culturali, mentre la *Commissione Provinciale ai Beni culturali* è stata soppressa con l'approvazione della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 – *Nuove disposizioni in materia di beni culturali*: le decisioni in merito alla tutela dei beni culturali devono essere preventive all'esecuzione di eventuali lavori e sono assunte dal Soprintendente per i beni culturali, tramite propria determinazione. Il Comitato provinciale beni culturali è invece l'organo consultivo della Giunta provinciale e del Soprintendente e si esprime nei casi previsti dalla citata L.P. 1/2003 e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 535 dd. 19 aprile 2019.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si conferma al momento l'assenza di aree a tutela archeologica sul territorio del comune di Rabbi. Qualora si volesse procedere comunque all'aggiornamento delle norme di attuazione si fornisce il testo relativo alle aree a tutela archeologica, sottoposto a recente revisione da parte dello scrivente Ufficio.

AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini

della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilità per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilità per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02, e al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Rimane a disposizione la dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), tecnico del medesimo Ufficio beni archeologici.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con nota del 10 marzo 2020 prot. 158415 ha fornito le proprie osservazioni in merito al piano in esame.

"TUTELA DEL SUOLO"

L'art. 251 del d.lgs 152/2006 prevede che "le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ex APAT oggi ISPRA) predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica", intoltre l'art. 77Bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. E s.m.i. (TULP) al comma 10 prevede che "l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predisponga l'analisi dei siti da bonificare, in osservanza delle disposizioni statali in materia.

L'inserimento di un sito nell'anagrafe dei siti da bonificare deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché da un'apposita appendice tecnica al piano regolatore generale dei comuni interessati, che – in deroga alle leggi provinciali vigenti – è approvata e progressivamente aggiornata da ciascun comune sulla base dei dati dell'anagrafe. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve inoltre essere comunicato all'ufficio tecnico erariale competente". Il sopra citato articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è stato abrogato e sostituito dall'articolo 30, terzo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. A tal fine risulta quindi necessario segnalare nella cartografia di piano, nonché corredare di specifica norma, il sito che l'anagrafe di cui sopra individua all'interno del territorio comunale, come di seguito specificato:

Siti inseriti in anagrafe		
Codice	Denominazione	Gruppo
SIB10001	Ex discarica RSU fraz. Piazzola di Rabbi	Discariche SOIS bonificate

Ai fini di una corretta pianificazione, il sito riportato in tabella deve essere individuato nella cartografia di PRG attraverso un apposito retino sovrapposto all'attuale destinazione d'uso, con uno specifico rimando alle norme di

attuazione. Attualmente i siti di ex discariche RSU SOIS bonificate vengono individuati in Anagrafe sull'intera particella catastale, oppure non hanno un'area specificata, ma solamente un'indicazione del sito: l'ADEP - "Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati" si sta adoperando per ridefinire la corretta perimetrazione delle ex discariche RSU SOIS bonificate presenti sul territorio provinciale, pertanto l'esatta estensione areale dei siti sopra riportati deve essere verificata presso tale ufficio.

Inoltre le norme di attuazione, relativamente alle ex discariche, dovranno riportare quanto segue.

In generale, si ricorda che le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti, giunte al termine della loro vita tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti utili nel tempo. Per questo va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.

Si ricorda inoltre che il comma 3 dell'allegato 2 del d.lgs n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, ammette la destinazione finale ad uso agricolo "ma comunque" non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche".

TUTELA DELLE ACQUE

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (l.p. n. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare, si segnalano le varianti: V14, V15 (parcheggi pubblici di progetto) e V16 (area produttiva per teleriscaldamento) adiacenti a corsi d'acqua pubblici per le quali "è necessario prevederne la distanza di almeno 10 m, mantenendo e incentivando l'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente".

INQUINAMENTO ACUSTICO

Aree residenziali in prossimità di sorgenti di rumore.

In merito alla vicinanza di aree residenziali con infrastrutture stradali, come per le varianti V10 e V17 (insediamenti abitativi – zone di espansione/completamento) si evidenzia che l'articolo 6, comma 4, del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447" dispone che "pe i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico – economico". In altre parole, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della L. 447/95, sarà necessario predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio di permesso di costruire una valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8 del d.P.R. n. 14/2004".

Norme di attuazione

In generale, si evidenzia che in data 7 giugno 2017 è entrato in vigore il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, a cui devono necessariamente rimandare tutti i riferimenti presenti nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico in esame, richiamando preferibilmente lo specifico articolo di riferimento.

Si richiama inoltre la circolare dell'Assessore all'Urbanistica di data 11 marzo 2019, in cui sono riassunte le principali indicazioni e direttive già fornite dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a supporto delle Amministrazioni comunali, per l'impostazione della variante di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla l.p. n. 15/2015 e al relativo regolamento urbanistico-edilizio di attuazione.

Per gli aspetti di merito, a integrazione di quanto già evidenziato ai paragrafi precedenti, si formulano le seguenti osservazioni:

- Art. 2 bis: l'articolo non deve riportare la disciplina provinciale, ma fare mero rinvio all'articolo 3 della l.p. n. 15/2015. In particolare, appare opportuno che siano verificate le quantità edificatorie assegnate alla residenza per tempo libero e vacanze (comma 2) rispetto alla disciplina provinciale vigente. Alla lettera E, comma 2, si evidenzia che le citate "tavole 2 e 3" in scala 1:2000 si riferiscono all'area di tutela ambientale e non individuano gli edifici esistenti come riportato nel presente comma.

- art. 6: il comma 3 non fa riferimento alla possibilità di realizzare tettoie secondo i criteri di cui all'art. 3 del regolamento urbanistico-edilizio. Si ricorda che se non sono espressamente disciplinate dal PRG si ritengono non ammissibili.
- art. 8, comma 9: al fine di usare la stessa terminologia del regolamento urbanistico-edilizio provinciale è opportuno sostituire il termine “manufatti accessori” con “costruzioni accessorie”. Per quanto riguarda i garage, la possibilità di realizzarli prescindendo dagli indici specifici relativi alle aree contrasta con quanto definito dal precedente articolo 6, comma 3 che, correttamente, li considera edifici e pertanto ammissibili nel rispetto degli indici di utilizzazione fondiaria.
- art. 10, comma 4, lett. a): per la prima unità abitativa vanno mantenuti i 400 mc fissati dal PUP, come chiarito nella nota dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione di data 11 marzo 2019.
- art. 17, comma 6: è opportuno richiamare anche l'articolo 119 della l.p. n. 15/2015.
- art. 20: in via diffusa nei commi, oltre all'articolo 97 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale è opportuno richiamare anche l'articolo 119 “disposizioni per le aree turistico-ricettive” della l.p. n.15/2015.
- art. 21: il comma 2 va verificato, chiarendo il nesso con l'articolo 113 della l.p. n. 15/2015 richiamato nel testo. Lo stesso vale per l'art. 22, comma 3.
- art. 23: valutare la possibilità di semplificare l'articolazione delle destinazioni agricole individuando come aree agricole di rilevanza locale (shp E110_P) tutte le aree agricole del PRG non comprese nelle aree agricole o agricole di pregio del PUP; per quanto riguarda l'area di difesa paesaggistica, la norma non tiene conto delle aree agricole e agricole di pregio a cui è sovrapposta il retino dell'area di difesa paesaggistica. È opportuno che un unico articolo disciplini tutte le aree sulle quali si sovrappone il retino di difesa paesaggistica; il comma 2 va riscritto, riportando l'elenco come da legenda e usando la stessa terminologia (mancano le area agricola e quelle improduttive vanno sostituite con quelle ad elevata integrità);
- art. 25: la denominazione dell'articolo deve corrispondere a quella della legenda (difesa paesaggistica).
- art. 27bis: al comma 6 deve essere aggiornato il riferimento al comma 14 dell'articolo 24 (comma 13).
- art. 30: la denominazione dell'articolo, “aree improduttive”, deve corrispondere a quella della legenda (aree a elevata integrità). Se nell'articolo si vuole includere anche la disciplina relativa ai ghiacciai, questo va specificato nel titolo (es: “aree ad elevata integrità e ghiacciai”) o, in alternativa, va inserito un nuovo articolo specifico.
- art. 32: il comma 2 è da stralciare, in quanto è troppo generico e impreciso (valgono le normative specifiche di settore).
- art. 33: la possibilità di realizzare nelle aree di rispetto cimiteriali costruzioni accessorie, manufatti da destinare a garage e vani tecnici è ammessa nel rispetto dell'articolo 62 della l.p. n. 15/2015 e dell'articolo 9 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- art. 36: al comma 1 si ricorda che la definizione di area di tutela ambientale è data dall'articolo 11 delle norme di attuazione del PUP, a cui è sufficiente fare rinvio.
- art. 40: al comma 3 è necessario aggiornare i riferimenti alla deliberazione della Giunta provinciale n. 909 del 3 febbraio 1995.
- art. 50: la cartografia non individua “piani attuativi a fini generali” disciplinati dal presente articolo.
- art. 52: al comma 1 non risultano chiare le localizzazioni sulla cartografia del PRG dei piani di recupero. Le opere ammesse, fino all'approvazione del relativo strumento attuativo, sono quelle previste dall'articolo 49, comma 2, della l.p. n. 15/2015, a cui è sufficiente fare un mero rinvio.
- art. 56: la norma relativa all'area compresa nel Parco Nazionale dello Stelvio è da verificare.
- art. 57: al comma 5, non è corretto inserire nella categoria “altre strade” le strade rurali e forestali, che sono soggette a specifiche indicazioni.
- art. 69: la definizione di “costruzione o fabbricato” riportata al comma 1 è data dall'articolo 3 della l.p. n. 15/2015 a cui è sufficiente fare richiamo.
- art. 70: il titolo più indicato per questo articolo è “categorie di intervento”, coerentemente con l'articolo 77 della l.p. n. 15/2015 correttamente richiamato. Devono essere citate, per completezza, la “nuova costruzione” e la “ristrutturazione urbanistica”. Si evidenzia che nella categoria di intervento del “Restauro” sono comprese anche opere proprie della manutenzione straordinaria. La categoria di intervento della “demolizione e ricostruzione” ora è ricompresa nella ristrutturazione edilizia – R3, a cui devono essere ricondotti gli edifici assoggettati . La sola demolizione, compresa in questa definizione, è invece da considerarsi come categoria di intervento specifica, così come prevista dall'articolo 77, comma 1, lettera f) della l.p. n. 15/2015.
- art. 74: al comma 10, per la definizione di “volume tecnico” è da fare rinvio all'articolo 3, comma 1, lettera y) della l.p. n. 15/2015. Al comma 14 va evidenziato che la realizzazione di soppalchi può comportare l'aumento del numero di piani e della superficie utile netta. Al comma 17, per quanto riguarda gli spazi a parcheggio e la deroga dall'obbligo dei posti macchina, vale quanto definito dall'articolo 60 della l.p. n. 15/2015 dal Capo III del Titolo II del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Osservazioni da parte di privati

Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente, ferma restando la competenza del Comune di Rabbi all'adozione delle scelte di piano e all'esame delle osservazioni

presentate nel periodo di deposito degli atti, si rileva che il presente parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata rispetto ai relativi contenuti critici qualora gli stessi assumano rilevanza al fine della valutazione di competenza della Provincia.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Rabbi debbano essere rivisti e integrati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano. La seduta è conclusa alle ore 12.25.

VISTO: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

- ing. Guido Benedetti -

Il Presidente della Conferenza

- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

SaS



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche**Servizio Opere Stradali e Ferroviarie**

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497509-497688

pec serv.operestradalieferroviarie@pec.provincia.tn.it

@ serv.operestradalieferroviarie@provincia.tn.it

Servizio Gestione Strade

Via Gazzoletti, 33 - 38122 TRENTO

Tel. 0461/497548 – Fax 0461/497539

e-mail: gestione.strade@provincia.tn.it

**SPETT.LE
SERVIZIO URBANISTICA
E TUTELA DEL PAESAGGIO
S E D E**

S105/2020/18.2.2/..... LST/..... (parere congiunto S106)

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: COMUNE DI RABBI – Variante generale al Piano regolatore generale – Rif.to delib. Consiglio comunale n. 32 dd. 30 ottobre 2019 – prima adozione - (prat. 2775) – **parere.**

Con riferimento alla richiesta n. prot. 194917 di data 02.04.2020, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni ed osservazioni.

1. Con riferimento alle **varianti n. 3, 12, 14 e 16** si rileva che riguardano aree prospicienti la S.P. 86. Atteso che al momento risulta sospeso l'intervento denominato "Spostamento della viabilità provinciale in loc. Fonti a Rabbi" relativamente ad esse non si riconoscono interferenze con opere ed infrastrutture viarie, ciclopedinale e ferroviarie programmate o in fase di realizzazione dal Servizio Opere Stradali e Ferroviarie.

Per quanto concerne le varianti n. 3, 14 e 16, si segnala peraltro che interessano la fascia di rispetto della S.P. 86 di competenza provinciale; la relazione tecnica e gli elaborati grafici facenti parte della variante in esame non definiscono puntualmente gli interventi proposti pertanto si raccomanda all'Amministrazione comunale a sottoporre i progetti degli insediamenti e/o delle infrastrutture proposte all'esame del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e del Servizio Gestione Strade già a partire dalla fase preliminare di studio, affinché ne possa essere valutata la compatibilità con le esigenze connesse con l'esercizio della contigua S.P. 86 viabilità e con la sicurezza della circolazione.

2. Interferenze con la fascia di rispetto della S.P. 866 dir si rilevano anche per le **varianti n. 6 bis, 9, e 20**. Atteso che anche per queste gli elaborati tecnici della variante in oggetto non definiscono puntualmente gli interventi proposti, è necessario che i relativi progetti siano sottoposti all'esame delle Strutture in intestazione già a partire dalla fase preliminare di studio, per tutti gli aspetti di competenza ed in particolare in modo da non creare situazioni di pericolo per la viabilità di competenza provinciale e da non ostacolare e/o rendere più difficoltose le attività di manutenzione e conservazione in efficienza del patrimonio stradale.
3. In merito alla **variante n. 4** (Nuova destinazione ad area per campeggio) si rileva che la stessa ricade parzialmente nella fascia di rispetto stradale della S.P 86 di competenza provinciale. Per quanto riguarda l'edificazione si raccomanda di rispettare la normativa vigente, mentre per l'accessibilità, si prescrive di mantenere inalterata la situazione attuale senza creare nuovi innesti alla citata arteria viaria provinciale.
4. Relativamente alla **variante n. 15** si raccomanda che contestualmente alla realizzazione del parcheggio pubblico previsto sia adeguata l'intersezione alla pr. km 10,250 della S.P. 86 con la strada comunale a servizio del nuovo parcheggio in modo da agevolare le manovre di svolta per l'immissione/uscita sulla/dalla medesima strada provinciale.
5. In via generale, si raccomanda di prestare particolare attenzione nella progettazione delle opere di accesso a servizio degli insediamenti previsti dalle varianti da sviluppare tenendo conto delle prescrizioni sopra esposte, delle disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285), del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e, per quanto applicabile, della normativa vigente in materia di progettazioni stradali (D.M. d.d. 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e s.m.i"; D.M. 19 aprile 2006 "norme funzionali e geometriche per la costruzioni delle intersezioni stradali").
6. In merito ad ogni altro tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto dalla Delibera della giunta provinciale n. 909 dd. 3 febbraio 1995, come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali, determinate ai sensi della sopraccitata delibera.
7. Si precisa che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
8. Analogamente a quanto previsto al punto 7, eventuali interventi previsti dalla variante in esame che riguardino, sia direttamente che indirettamente, percorsi ciclopedonali e linee ferroviarie, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie.
9. Si rileva l'opportunità di inserire nelle tavole di piano la pista ciclabile denominata "ciclovia di Rabbi" che va dalla località Birreria alle Terme di Rabbi, secondo il progetto redatto dalla Comunità della Valle di Sole.
10. Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio"

Servizio Opere stradali e ferroviarie
IL DIRIGENTE
 ing. Mario Monaco

Servizio Gestione Strade
IL DIRIGENTE
 ing. Giancarlo Anderle

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).